



# NEWSLETTER

**anno 11° - newsletter 3/2024**  
**Aggiornata al 31 marzo 2024**

## PRIMO PIANO

- **Legge Capitali: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 21/2024:** È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 la Legge n. 21/2024 in materia di interventi a sostegno della competitività dei capitali.
- **Direttiva AIFMD 2: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2024/927:** La Direttiva (UE) n. 2024/927 (AIFMD 2), che modifica le Direttive 2011/61/UE (Direttiva AIFMD) e 2009/65/CE (Direttiva UCITS IV), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE del 26 marzo 2024.
- **Bonifici istantanei: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento 2024/886:** Il Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché le Direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, diretto a rendere pienamente disponibili i bonifici istantanei in euro per i consumatori e le imprese nell'Unione Europea, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 marzo 2024.
- **Attività transfrontaliere di GEFIA e OICVM: in Gazzetta Ufficiale UE i Regolamenti delegati e di esecuzione:** Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE del 25 marzo 2024 i Regolamenti delegati e di esecuzione, con le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS) relative alla forma ed al contenuto delle informazioni da notificare per le attività transfrontaliere dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA) e delle società di gestione e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

# Sommario

<b>PRIMO PIANO</b> .....	1
<b>1. Legislazione europea</b> .....	4
1.1. Divieto di greenwashing: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde .....	4
1.2. Identità Digitale Europea: passa al Consiglio la proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (UE) 910/2014.....	4
1.3. CCP: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato sull'estensione delle misure di emergenza relative ai requisiti di garanzia.....	5
1.4. Cybersolidarietà: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul Cyber Solidarity Act.....	6
1.5. CRD IV: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione che modifica le RTS sugli obblighi di segnalazione per l'analisi del rischio .....	7
1.6. Asserzioni ambientali: il Parlamento UE approva la Risoluzione sulla proposta di Direttiva della Commissione.....	8
1.7. Ciberresilienza: approvato dal Parlamento UE il testo del Cyber Resilience Act .....	8
1.8. Obblighi di segnalazione: dal Parlamento UE l'approvazione della proposta di modifiche .....	9
1.9. Bonifici istantanei: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento 2024/886 .....	10
1.10. Calcolo delle passività ammissibili e regime transitorio: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato n. 2024/895 .....	11
1.11. Cartolarizzazioni STS: in Gazzetta Ufficiale UE le RTS sui fattori di attivazione basati sulla performance.....	12
1.12. Attività transfrontaliere di GEFIA e OICVM: in Gazzetta Ufficiale UE i Regolamenti delegati e di esecuzione .....	12
1.13. Direttiva AIFMD 2: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2024/927 .....	13
1.14. European Digital Identity: dal Consiglio UE l'approvazione alla proposta di Regolamento e-ID .....	14
1.15. MREL interni: dal Consiglio UE l'approvazione alla Proposta .....	15
1.16. MiFID II e MiFIR: in Gazzetta Ufficiale UE le modifiche in materia di trasparenza dei dati di mercato .....	16
1.17. CRD IV: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione che modifica le RTS sugli obblighi generali di informativa .....	17
<b>2. Legislazione nazionale</b> .....	19
2.1. Cybersecurity: in Camera dei Deputati il Disegno di Legge .....	19
2.2. Investment Management Exemption: in GU il Decreto MEF del 22 febbraio 2024 .....	19
2.3. Legge Capitali: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 21/2024 .....	20
2.4. Requisiti esponenti aziendali: dall'IVASS il Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 .....	21
<b>3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza</b> .....	23
3.1. RTS: dall'EBA la bozza di standard tecnici normativi sulle operazioni fuori bilancio.....	23
3.2. CONSOB: disponibile la nuova scheda di revisione aggiornata in relazione al rischio climatico .....	23
3.3. Data breach: il Garante conferma la responsabilità dell'istituto di credito.....	24
3.4. ESAP: dall'ESRB una risposta sulla bozza di ITS relativa al punto di accesso unico europeo.....	25
3.5. Crypto attività: dall'EBA la bozza finale degli RTS sulla gestione dei reclami ricevuti dagli emittenti token .....	25
3.6. EIOPA: pubblicate le informazioni tecniche sui tassi RFR di febbraio 2024 .....	26
3.7. IVASS: pubblicato l'esito della consultazione sulle modifiche al Regolamento IVASS n. 52/2022 .....	26
3.8. Cartolarizzazioni: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio .....	27
3.9. SIM: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche al Regolamento di vigilanza sulle SIM .....	27
3.10. Vigilanza sugli Intermediari Finanziari: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche alla Circolare n. 288/2015.....	28
3.11. Cartolarizzazioni: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche alla Circolare n. 286/2013 .....	29
3.12. Cartolarizzazioni: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche alla Circolare n. 285/2013 .....	30
3.13. Rischio di controparte: dall'ISDA e AFME la risposta congiunta alle bozze RTS dell'EBA .....	30
3.14. Principi contabili nazionali: dall'OIC la comunicazione sulle recenti modifiche apportate .....	31
3.15. Whistleblowing: dall'ANAC il report dell'indagine sui canali interni di segnalazione .....	31
3.16. Segnalazioni di vigilanza: dall'EBA il nuovo elenco delle regole di convalida degli ITS .....	32

3.17. Aste CO2: la CONSOB avvia una pubblica consultazione sui soggetti offerenti .....	32
3.18. Derivati sull'energia: dalla CONSOB le modifiche per la migrazione .....	32
3.19. CASP: dall'ESMA il primo pacchetto di RTS-ITS sul MiCAR .....	33
3.20. MiFIR: dall'ESMA una guida pratica sulle recenti modifiche .....	34
3.21. Product Oversight Governance: dall'IVASS una Lettera con le aspettative sul governo dei prodotti .....	34
3.22. IVASS: in consultazione il nuovo Regolamento in materia di polizze linked .....	36
<b>4. Orientamenti, linee guida e Q&amp;A.....</b>	<b>37</b>
4.1. EFRAG: pubblicata la seconda serie di spiegazioni ESRS Q&A.....	37
4.2. CONSOB: disponibile il nuovo quaderno Fintech in materia di IA e vigilanza dei mercati .....	37
4.3. ESMA: pubblicati i calcoli annuali di trasparenza 2024.....	37
4.4. EBA: pubblicati gli Orientamenti sui registri nazionali dei gestori di crediti .....	38
4.5. AML e procedure esecutive dopo la Riforma Cartabia: pubblicato lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato.....	39
4.6. MiCAR: l'EBA avvia una consultazione in materia di rimborso ordinato dei token .....	40
4.7. Banca d'Italia: avviata una consultazione sulla riserva di capitale per il rischio sistemico .....	41
4.8. CNDCEC: disponibile il nuovo studio sui fattori ESG con riguardo le PMI .....	41
4.9. AML/CFT: dal GAFI la nuova guida sulla titolarità effettiva nei Trust e negli istituti giuridici affini.....	42
4.10. CBDC: dalla Banca d'Italia uno studio sulle implicazioni connesse all'emissione di moneta digitale.....	43
4.11. ESG: dall'IVASS i risultati dell'indagine sulle polizze IBIPs 2023.....	43
4.12. IAIS: al via la terza consultazione sul rischio climatico per le assicurazioni.....	44
4.13. Crypto-attività: dall'ESMA le RTS su abusi di mercato, protezione investitori e resilienza operativa.....	44
4.14. IFRS 9: dall'Agenzia delle Entrate la Risposta n. 38/2024 sulla riserva negativa da FTA .....	45
4.15. ISDA: disponibili le riflessioni sull'impatto dei rischi climatici sui Derivati OTC .....	45
4.16. AML/CFT: dal GAFI il report sull'attuazione della Raccomandazione n. 15 sugli asset virtuali .....	46
4.17. Contratto di deposito titoli in amministrazione: disponibile l'estratto del quarto forum ABF-ACF.....	47
4.18. IVASS: disponibile l'intervento del Segretario Generale De Polis sulla sostenibilità nelle assicurazioni .....	47

# 1. Legislazione europea

## 1.1. Divieto di greenwashing: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde

*Tutti gli operatori*

La Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024 (di seguito la “Direttiva”), sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. divieto di *greenwashing*), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 marzo 2024.

La Direttiva punta a proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.

Vengono così aggiunte all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate tutta una serie di strategie di marketing legate al *greenwashing* e all’obsolescenza precoce dei beni.

In dettaglio, la Direttiva comprende nell’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali (v. Allegato I della Direttiva 2005/29/CE e art. 23 del Codice del Consumo) delle nuove pratiche riferibili al *greenwashing*:

- esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche;
- formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;
- formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda solo un determinato aspetto del prodotto o dell’attività;
- asserire, in base ad una mera compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
- presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione Europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria.

La Direttiva modifica altresì le norme sull’etichettatura dei prodotti, vietando l’impiego di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove.

Sono vietate anche:

- le indicazioni infondate sulla durata;
- gli inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario;
- le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

Con riguardo i marchi di sostenibilità, verranno autorizzati solo quelli basati su sistemi di certificazione approvati o realizzati dalle autorità pubbliche.

La Direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e gli Stati membri avranno tempo entro, e non oltre, il 27 marzo 2026 per recepirla nel diritto nazionale.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 1.2. Identità Digitale Europea: passa al Consiglio la proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (UE) 910/2014

Con la Risoluzione legislativa del 29 febbraio 2024, il Parlamento UE ha approvato la proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 relativo all'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea.

Così facendo, gli Stati membri potranno garantire ai cittadini e alle imprese portafogli digitali in grado di collegare le loro identità digitali nazionali, consentendo loro di accedere a servizi online mediante la loro identificazione digitale nazionale, che verrà riconosciuta in tutta Europa, senza la necessità di utilizzare metodi di identificazione privati o condividere inutilmente dati personali.

I principali contenuti del Regolamento per l'identità digitale europea sono qui di seguito riassunti:

- 1. sulle firme elettroniche:** l'utilizzo del portafoglio sarà, di base, senza costi per le persone fisiche, ma gli Stati membri possono prevedere misure volte a garantire che l'uso gratuito sia limitato ai fini non professionali;
- 2. sul modello di *business* del portafoglio:** l'emissione, l'uso e la revoca saranno senza costi per tutte le persone fisiche;
- 3. sulla convalida di attestati elettronici di attributi:** gli Stati membri forniscono meccanismi di convalida gratuiti solo per verificare l'autenticità e la validità del portafoglio e dell'identità delle parti facenti affidamento sulla certificazione;
- 4. sul codice dei portafogli:** i componenti *software* per le applicazioni saranno *open source*, ma agli Stati membri è concesso il margine di manovra necessario affinché, per motivi giustificati, non possano essere divulgati componenti specifici diversi da quelli installati sui dispositivi dell'utente;
- 5. sulla coerenza tra il portafoglio come mezzo di identificazione elettronica e il sistema soggiacente nell'ambito del quale è stato emesso;**
- 6. sull'ambito di applicazione dei certificati qualificati di autenticazione di siti web:** gli *users* potranno verificare chi è l'amministratore di un determinato sito web, preservando allo stesso tempo le norme e gli *standard* di sicurezza in vigore nel settore.

Il testo normativo passerà ora al Consiglio per la sua definitiva approvazione ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 1.3. **CCP: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato sull'estensione delle misure di emergenza relative ai requisiti di garanzia**

Il Regolamento delegato (UE) 2024/818, che modifica le norme tecniche di regolamentazione previste nel Regolamento delegato (UE) 153/2013 relativo all'estensione delle misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie delle controparti centrali (di seguito "CCP"), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2311 aveva modificato il Regolamento delegato (UE) 153/2013 relativo alle misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie, estendendo momentaneamente l'insieme delle garanzie ammissibili per i partecipanti diretti non finanziari attivi sui mercati regolamentati del gas e dei derivati, comprendendovi, fino al 29 novembre 2023, le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali.

Tale modifica permette alle CCP, incluse quelle che compensano derivati sull'energia, di

consentire ai loro partecipanti diretti e ai relativi clienti di utilizzare una gamma più estesa di garanzie per soddisfare le richieste di margini da parte delle CCP, evitando in questo modo inutili tensioni di liquidità per i partecipanti diretti e per i clienti.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 1.4. Cybersolidarietà: accordo tra Parlamento UE e Consiglio sul Cyber Solidarity Act

*Tutti gli operatori*

Visto l'obiettivo di rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione Europea di individuare, prevenire e affrontare le minacce e gli incidenti di *cybersecurity* e di ottimizzare la sua resilienza informatica, il Consiglio e il Parlamento dell'Unione hanno raggiunto, il 5 marzo 2024, un accordo provvisorio sulla proposta di Regolamento sulla "cyber-solidarietà" (c.d. "*Cyber Solidarity Act*"), e sugli emendamenti al Regolamento (UE) 2019/881 (c.d. "*Cyber Security Act*"), per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti.

Per individuare in maniera rapida ed efficace le principali minacce informatiche, il *Cyber Solidarity Act* pone in essere un sistema di allerta per la sicurezza informatica, ovvero un'infrastruttura composta da centri informatici nazionali e transfrontalieri in tutta l'UE.

Inoltre, il *Cyber Solidarity Act* prevede la creazione di un meccanismo di emergenza per la sicurezza informatica, al fine di aumentare la preparazione e migliorare le capacità di risposta agli incidenti.

Il meccanismo prevede altresì azioni di prevenzione, tra cui:

- la verifica di potenziali vulnerabilità di entità in settori altamente critici (sanità, trasporti, energia, ecc.), sulla base di scenari di rischio e metodologie comuni;
- una nuova "*cybersecurity reserve*", costituita da servizi di risposta agli incidenti da parte del settore privato, pronti a intervenire su richiesta di uno Stato membro o di istituzioni, organi e agenzie dell'UE, nonché di Paesi terzi associati, in caso di incidente di sicurezza informatica significativo o su larga scala;
- assistenza reciproca in termini finanziari.

Con riferimento agli emendamenti al *Cyber Security Act*, questi sono diretti a migliorare la resilienza informatica dell'Unione Europea e prevedono l'adozione di schemi di certificazione europei per i servizi di sicurezza gestiti, contribuendo a determinare un quadro per l'istituzione di fornitori di fiducia nella riserva dell'Unione per la *cybersecurity*.

Tali servizi possono consistere, ad esempio, nella gestione degli incidenti, nei test di penetrazione, nei controlli di sicurezza e nella consulenza relativa al supporto tecnico.

In attesa della revisione periodica del *Cyber Security Act*, che avverrà il 28 giugno 2024, l'accordo provvisorio:

- definisce "servizi di sicurezza gestiti" e garantisce l'allineamento con la Direttiva sui sistemi informativi di rete ("NIS 2");
- include modifiche all'allegato del *Cyber Security Act*, riportando un elenco di requisiti che devono essere soddisfatti dagli organismi di valutazione della conformità;
- specifica che la consultazione dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Cybersicurezza (ENISA) di tutti i soggetti interessati deve avvenire in modo tempestivo e prevede la possibilità di incontri trimestrali da parte dell'ENISA o della Commissione, al Consiglio e al Parlamento, sul funzionamento dei sistemi di certificazione.

Dopo gli accordi provvisori, i testi normativi dovranno essere approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo in vista della loro adozione formale; dopodiché, entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Per avere maggiori dettagli in merito alla proposta di Regolamento sulla cybersolidarietà, cliccare [qui](#).

Per avere maggiori dettagli in merito alla proposta di emendamenti al Regolamento sulla cybersicurezza, cliccare [qui](#).

## 1.5. **CRD IV: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione che modifica le RTS sugli obblighi di segnalazione per l'analisi del rischio**

*SIM, Banca*

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/348, che modifica le norme tecniche di attuazione sugli obblighi di segnalazione per l'analisi comparata del rischio di cui alla Direttiva CRD IV (Direttiva 2013/36/UE), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE.

Le modifiche riguardano i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni di cui all'art. 78, paragrafo 2, della CRD IV.

In base a quanto stabilito dall'art. 78, paragrafo 1, della suddetta Direttiva, gli enti sono tenuti a presentare alla rispettiva autorità competente, almeno una volta all'anno, i risultati dei calcoli degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri nell'ambito dei loro metodi interni per le esposizioni o le posizioni incluse nei portafogli di riferimento, al fine di permettere all'autorità competente di valutare la qualità di tali metodi interni (c.d. "esercizio di analisi comparata").

A norma dell'art. 78, paragrafo 3, comma 2, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) deve stabilire una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni, sulla base dei risultati ottenuti dall'esercizio di analisi comparata.

La Commissione ha definito gli obblighi di segnalazione per l'esercizio di analisi comparata nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2070, che viene periodicamente aggiornato per tenere in considerazione i nuovi orientamenti delle autorità competenti e delle relazioni dell'EBA.

Analogamente, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare i portafogli di riferimento e dunque gli obblighi di segnalazione previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2070. Nel dettaglio:

- per l'analisi comparata del rischio di mercato sono state incluse le altre componenti del metodo standardizzato alternativo (ASA) (requisito per il rischio di default - DRC e maggiorazione per i rischi residui - RRAO), oltre alla componente del metodo basato sulle sensibilità (SBM);
- per l'analisi comparata del rischio di credito, sono stati aggiunti un numero ridotto di portafogli che riflettono lo stato della garanzia per tener in considerazione la variabilità dei requisiti di fondi propri che può derivare da un'inclusione potenzialmente divergente della protezione del credito tra gli enti;
- per ridurre le fonti di variabilità per l'analisi comparata dell'SBM e facilitare l'individuazione da parte delle autorità competenti di applicazioni divergenti dell'aggregazione dell'SBM, sono stati definiti, in un nuovo allegato, una nuova serie di portafogli di convalida per l'esercizio di

analisi comparata relativo al rischio di mercato;

- per consentire alle autorità competenti di avere una comprensione maggiore delle fonti di incoerenze rilevanti nei risultati delle perdite attese su crediti, sono stati integrati portafogli e modelli aggiuntivi per estendere gradualmente l'esercizio di analisi comparata dell'IFRS 9 ai portafogli c.d. "high default".

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 1.6. **Asserzioni ambientali: il Parlamento UE approva la Risoluzione sulla proposta di Direttiva della Commissione**

*Tutti gli operatori*

Lo scorso 12 marzo 2024, il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva avanzata dalla Commissione (n. COM/2023/166 final) con riguardo all'attestazione e alla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (di seguito la "Direttiva sulle asserzioni ambientali" o la "Direttiva").

Quest'ultima integra la Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, ovvero al Direttiva (UE) n. 2024/825 in materia di *greenwashing*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE lo scorso 6 marzo 2024.

La proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali:

1. stabilisce norme ben definiti in merito all'attestazione e alla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite che riguardano i prodotti, ovvero in materia di autodichiarazioni volontarie relative all'attestazione, comunicazione e verifica delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale;
2. si applicherà alle asserzioni ambientali esplicite volontarie e ai sistemi di etichettatura;
3. fissa alcuni requisiti per le asserzioni ambientali comparative;
4. esclude le microimprese dagli obblighi di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali;
5. stabilisce i requisiti per i sistemi di etichettatura ambientale.

La Direttiva passa ora al Consiglio UE ed entrerà in vigore dopo l'approvazione (se non ci saranno modifiche) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 1.7. **Ciberresilienza: approvato dal Parlamento UE il testo del Cyber Resilience Act**

*Tutti gli operatori*

Il 12 marzo 2024 è stata approvata dal Parlamento europeo, in prima lettura, con emendamenti, la Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento avanzata dalla Commissione (n. COM/2022/454), ovvero sul c.d. *Cyber Resilience Act*, con riguardo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, che modifica il Regolamento (UE) n. 2019/1020.

Il *Cyber Resilience Act* si applica a tutti i prodotti (*hardware* e *software*) con componenti connessi, direttamente o indirettamente, con altri dispositivi o reti, compresi i *software free* e *opensource* quando messi a disposizione sul mercato nell'ambito di un'attività commerciale.

Sono previsti requisiti specifici per produttori, importatori e distributori, relativamente ai prodotti, ai processi di gestione della conformità e alle attività di divulgazione delle



informazioni sulle vulnerabilità all’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) e agli utenti:

- assenza di vulnerabilità note al momento dell’immissione sul mercato, anche con riferimento ai componenti utilizzati;
- gestione delle vulnerabilità e degli aggiornamenti durante il ciclo di vita del prodotto, mantenendo dove possibile separati gli aggiornamenti funzionali da quelli di sicurezza, e fornendo strumenti per l’aggiornamento automatico;
- processi di “*security by design*”, configurazioni sicure per *default*, meccanismi di autenticazione per l’accesso e di tracciamento degli eventi di sicurezza, nonché di cancellazione sicura dei dati.

Inoltre:

1. i prodotti con componenti digitali immessi sul mercato dovranno riportare il marchio CE;
2. dovrà essere fornita, con il prodotto, la documentazione necessaria per comprendere il suo corretto contesto di utilizzo, e su come utilizzarlo in modo sicuro.

I prodotti saranno così divisi in quattro classi:

1. i prodotti non critici;
2. i prodotti critici di classe I (riconducibili agli elenchi in Allegato III, da aggiornare ogni due anni);
3. i prodotti critici di classe II (riconducibili agli elenchi in Allegato III);
4. i prodotti altamente critici, individuati caso per caso dalla Commissione Europea (in questi casi sarà richiesta una certificazione secondo lo schema di certificazione europea citato all’inizio di questo articolo).

Un’attenzione particolare viene data ai sistemi di Intelligenza Artificiale classificati “ad alto rischio” secondo l’*Artificial Intelligence Act*, nonché ai prodotti che ricadono sotto il Regolamento macchine.

Il testo del Regolamento passa ora al Consiglio UE per la sua approvazione, per poi entrare in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## **1.8. Obblighi di segnalazione: dal Parlamento UE l'approvazione della proposta di modifiche**

*Tutti gli operatori*

Il 12 marzo 2024 è stato approvato dal Parlamento UE, in prima lettura, con emendamenti, la Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento avanzata dalla Commissione (n. COM/2023/593) con riferimento a taluni obblighi di segnalazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti.

La proposta di regolamento approvata dal Parlamento andrà a modificare i seguenti regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 1092/2010;
- Regolamento (UE) n. 1093/2010;

- Regolamento (UE) n. 1094/2010;
- Regolamento (UE) n. 1095/2010;
- Regolamento (UE) n. 2021/523.

Obiettivo della proposta di regolamento è quello di semplificare suddetti Regolamenti, limitando gli oneri amministrativi ed evitando indebite duplicazioni, senza che ciò comprometta gli obiettivi strategici per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma *InvestEU*.

Inoltre, in base alla proposta di Regolamento:

1. il principio di “una sola comunicazione” verrà applicato in modo più coerente all’interno dell’Unione Europea: tutte le autorità di vigilanza nel settore finanziario dovrebbero richiedere informazioni agli istituti finanziari o ad altri soggetti segnalanti solo se non hanno già comunicato tali informazioni ad altre autorità; se un’informazione è già stata comunicata a un’autorità, le altre dovrebbero poterla ricevere direttamente da questa.
2. Al fine di agevolare l’individuazione, il monitoraggio, la prevenzione e l’attenuazione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria, l’ESRB avrà accesso a tutte le informazioni provenienti dalle ESAs e dalla BCE.
3. Tutte le autorità di vigilanza del settore finanziario dell’Unione istituiranno un sistema unico di comunicazione integrato.
4. Le autorità potranno segnalare gli ostacoli giuridici presenti nelle normative di settore, che rendono talvolta impossibile lo scambio di informazioni pertinenti, direttamente la Commissione affinché ne proponga la rimozione, rispettando allo stesso tempo i diritti di proprietà intellettuale, il segreto professionale e la protezione dei dati.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 1.9. **Bonifici istantanei: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento 2024/886**

*Banca,  
Filiale di  
Banca  
estera,  
IMEL, IP*

Il Regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024, che modifica i Regolamenti (UE) 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché le Direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, diretto a rendere pienamente disponibili i bonifici istantanei in euro per i consumatori e le imprese nell’Unione Europea, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 marzo 2024.

Tutti i prestatori di servizi di pagamento (“PSP”) che permettono di eseguire bonifici ai propri utenti (cd. *payment services user* o “PSU”) dovranno offrire ai PSU anche la possibilità di effettuare bonifici istantanei, che dovranno essere elaborati senza ritardi e garantendo che i fondi raggiungano il conto di pagamento del beneficiario nella valuta di denominazione del conto stesso entro dieci secondi.

Inoltre, entro lo stesso intervallo di tempo, il pagatore dovrà ricevere conferma di avvenuta ricezione.

Il Regolamento sui bonifici istantanei stabilisce altresì costi uniformi, vietando ai PSP di imporre a pagatori e beneficiari commissioni per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei superiori alle commissioni applicabili ad altri servizi di bonifico di tipo analogo.

Il periodo di transizione sarà più breve nell’Eurozona rispetto alla zona non euro, e gli istituti di pagamento e di moneta elettronica avranno l’obbligo di offrire il servizio di bonifici istantanei dopo un periodo transitorio.

La nuova normativa richiede, quindi, ai prestatori di servizi di pagamento, la verifica della

corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario per prevenire errori o frodi.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE.  
Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## **1.10. Calcolo delle passività ammissibili e regime transitorio: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento delegato n. 2024/895**

*Banca, SIM*

Il Regolamento delegato (UE) n. 2024/895, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 2015/63, relativamente al calcolo delle passività ammissibili e al regime transitorio, in conformità alle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) n. 2019/879 (c.d. "BRRD II"), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Le principali modifiche sono qui di seguito riepilogate:

- la Direttiva BRRD II ha modificato la definizione di "passività ammissibili"; in particolare, in base alla nuova definizione, sono passività ammissibili solo quelle ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL).

Pertanto, è stato necessario integrare tale modifica nel Regolamento delegato (UE) n. 2015/63, che riguarda i contributi *ex ante* ai meccanismi di finanziamento della risoluzione.

- È stata corretta la formula per il calcolo dell'indicatore "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)" di cui all'allegato I, FASE I, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/63, per comprendere solo le passività ammissibili ai fini del MREL.

- La Direttiva BRRD II ha altresì modificato l'articolo 45, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/59/UE, al fine di introdurre una nuova modalità di calcolo del MREL, che viene ora calcolato in percentuale sia dell'importo dell'esposizione complessiva al rischio sia della misura dell'esposizione complessiva dell'ente interessato.

- Al fine di garantire un valore sufficientemente prudente di questo indicatore, ai fini del suo calcolo viene utilizzato il valore maggiore del MREL tra il MREL calcolato in percentuale dell'importo dell'esposizione complessiva al rischio, da un lato, e il MREL calcolato in percentuale della misura dell'esposizione complessiva, dall'altro.

- La Direttiva BRRD II ha, inoltre, prorogato la possibilità per le autorità di risoluzione di esonerare i singoli enti dal requisito MREL a livello individuale e di imporre invece il MREL a livello consolidato, in particolare nelle circostanze previste all'articolo 45 *septies*, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 45 *octies* della Direttiva 2014/59/UE.

Questa modifica è stata ripresa anche nell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/63.

- L'articolo 20, paragrafo 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/63 prevedeva un regime transitorio che consentiva agli enti di dimensioni minori di versare ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione o al Fondo di risoluzione unico una somma forfettaria, anziché un contributo aggiustato in funzione del rischio vero e proprio.

Tuttavia, a norma dell'art. 102, paragrafo 1, della Direttiva 2014/59/UE, il periodo iniziale per il raggiungimento del livello-obiettivo dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione termina un anno dopo, ovvero il 31 dicembre 2024, creando disparità di trattamento tra gli enti che contribuiscono ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione e gli enti che contribuiscono al Fondo di risoluzione unico.

Quindi, al fine di consentire anche agli enti che contribuiscono ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione di versare una somma forfettaria fino al termine del periodo

iniziale del rispettivo meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione, il regime transitorio viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2024.

Visto che le autorità di risoluzione devono applicare le prescrizioni modificate per calcolare e raccogliere i contributi per il 2024 il prima possibile, il Regolamento delegato (UE) n. 2024/895 dispone l'entrata in vigore dello stesso il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Inoltre, poiché a norma dell'art. 14, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) n. 2015/63 gli enti sono tenuti a trasmettere alle autorità di risoluzione le informazioni pertinenti ai fini del calcolo dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno, il Regolamento delegato (UE) n. 2024/895 concede agli enti un mese supplementare perché trasmettano queste informazioni nel 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## **1.11. Cartolarizzazioni STS: in Gazzetta Ufficiale UE le RTS sui fattori di attivazione basati sulla performance**

*Assicurazione, SGR, SICAV, SIM, Fondi pensione, SPV, Intermediario 106 Tub, Banca*

È stato Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE del 22 marzo 2024 il Regolamento (UE) n. 2024/920, che integra il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2402 (c.d. "Regolamento cartolarizzazioni"), relativamente alle norme tecniche di regolamentazione (RTS), presentate dall'EBA alla Commissione, che specificano i fattori di attivazione basati sulla *performance*, nonché i criteri per la calibrazione di tali fattori di attivazione relativamente alle c.d. "cartolarizzazioni STS", ossia le cartolarizzazioni "semplici, trasparenti e standardizzate".

Ai fini dell'applicazione dei fattori di attivazione retrospettivi, è necessario dettagliare il punto di partenza da cui deve essere misurato l'aumento dell'importo accumulato delle esposizioni in stato di *default* o l'aumento delle perdite accumulate.

Il Regolamento sottolinea, dunque, che non è possibile prevedere una calibrazione unica che possa essere applicata a tutte le operazioni, data la varietà dei tipi di portafogli sottostanti e di strutture delle cartolarizzazioni nel bilancio.

Diventa pertanto necessario definire criteri prudenziali per fissare i livelli dei fattori di attivazione basati sulla *performance* di cui all'articolo 26-*quater*, paragrafo 5, comma n. 3, del Regolamento (UE) n. 2017/2402.

A tal fine, le parti della cartolarizzazione dovrebbero verificare, tramite prove, l'efficacia dei fattori di attivazione retrospettivi in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo, tenendo conto, in questo modo, delle perdite attese nel corso dell'intera durata dell'operazione, alla data della sua conclusione.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## **1.12. Attività transfrontaliere di GEFIA e OICVM: in Gazzetta Ufficiale UE i Regolamenti delegati e di esecuzione**

*SGR, SICAV*

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE del 25 marzo 2024 i Regolamenti delegati e di esecuzione, con le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS) relative alla forma ed al contenuto delle informazioni da notificare per le attività transfrontaliere dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA) e delle società di gestione e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Nel dettaglio, sono stati pubblicati:

- il Regolamento delegato (UE) n. 2024/911, che integra la Direttiva 2009/65/CE (UCTS *Directive*) sulle RTS che specificano le informazioni da notificare con riguardo le attività transfrontaliere delle società di gestione (SGR) e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2024/912, che integra la Direttiva 2011/61/UE (AIFM *Directive*) con riguardo alle RTS che definiscono le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/913 che stabilisce le ITS per l'applicazione della Direttiva 2011/61/UE sulla forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei GEFIA e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/910 che stabilisce le ITS per l'applicazione della Direttiva 2009/65/CE sulla forma e il contenuto delle informazioni da notificare relativamente alle attività transfrontaliere di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di società di gestione di OICVM, nonché lo scambio di informazioni tra le autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera.

Le modifiche sono state necessarie al fine di consentire l'identificazione univoca per via elettronica dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi di investimento alternativi (FIA), tramite il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l'identificativo della persona giuridica (LEI) dell'OICVM e del FIA.

I Regolamenti precedentemente citati introducono, quindi, la notifica obbligatoria dell'ISIN e del LEI quando siano stati assegnati all'OICVM ed ai FIA, e siano pertanto disponibili.

Lo scambio delle informazioni tra le autorità competenti è uno degli elementi delle procedure amministrative relative alle notifiche dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e delle società di gestione e OICVM, che intendono svolgere attività di commercializzazione o di gestione, prestare servizi o stabilire una succursale in Stati membri ospitanti.

Ai fini di una trasmissione celere, corretta, efficiente in termini di costi e snella della mole enorme di informazioni da inviare e da ricevere per le notifiche tra Stati membri, è indispensabile che le informazioni siano fornite per via elettronica: sebbene sia praticabile il ricorso alla posta elettronica, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni anche mediante altra tecnologia elettronica potenzialmente più avanzata.

Relativamente agli OICVM, il Regolamento (UE) n. 584/2010 aveva già armonizzato alcuni elementi della procedura di notifica e commercializzazione di OICVM in uno Stato membro ospitante, definendo uno standard per la lettera di notifica e l'attestato OICVM.

Successivamente, la Direttiva (UE) n. 2019/1160, d'altra parte, ha modificato la Direttiva 2009/65/CE al fine di introdurre nuovi requisiti in relazione al contenuto della lettera di notifica che le società di gestione devono trasmettere per commercializzare le proprie quote o azioni in uno Stato membro ospitante.

Per il Regolamento delegato (UE) n. 2024/911, cliccare [qui](#).

Per il Regolamento delegato (UE) n. 2024/912, cliccare [qui](#).

Per il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/913, cliccare [qui](#).

Per il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/910, cliccare [qui](#).

## **1.13. Direttiva AIFMD 2: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2024/927**

La Direttiva (UE) n. 2024/927 (AIFMD 2), che modifica le Direttive 2011/61/UE (Direttiva AIFMD) e 2009/65/CE (Direttiva UCITS IV), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE del 26 marzo 2024.

In particolare, le modifiche riguardano:

- gli accordi di delega;
- la gestione del rischio di liquidità;
- le segnalazioni a fini di vigilanza;
- la fornitura dei servizi di custodia e di depositario;
- la concessione di prestiti da parte dei FIA.

La AIFMD 2 modifica la precedente Direttiva AIFMD partendo dal presupposto di:

- armonizzare le norme per i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono FIA che concedono prestiti;
- chiarire le norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi;
- assicurare la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia;
- migliorare l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario;
- ottimizzare la raccolta dei dati di vigilanza e facilitare l'uso di strumenti di gestione della liquidità in tutta l'Unione Europea.

Relativamente alla gestione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) è necessario:

- un regime di delega robusto;
- il trattamento equo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia;
- segnalazioni coerenti a fini di vigilanza, in particolare mediante l'eliminazione delle duplicazioni e degli obblighi ridondanti;
- un approccio armonizzato all'uso degli strumenti di gestione della liquidità.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 1.14. **European Digital Identity: dal Consiglio UE l'approvazione alla proposta di Regolamento e-ID**

*Tutti gli operatori*

Il 26 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio europeo la proposta di Regolamento che introduce un nuovo quadro per un'identità digitale europea (c.d. "e-ID"), già adottato dal Parlamento europeo con Decisione del 29 febbraio 2024.

L'approvazione fa seguito all'accordo di trilogò dell'8 novembre 2023, con cui il Consiglio europeo si era impegnato ad approvare la posizione del Parlamento europeo sull'accordo provvisorio congiuntamente approvato.

Il Regolamento sull'e-ID (di seguito il "Regolamento e-ID") ha come obiettivo quello di garantire che le persone e le imprese abbiano accesso universale a un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura ed affidabile.

Secondo il nuovo Regolamento e-ID, gli Stati membri offriranno ai cittadini e alle imprese "portafogli digitali" in grado di connettere le loro identità digitali nazionali alla prova di altri attributi personali (i.e. patente di guida, qualifiche, conto bancario).

I cittadini potranno così dimostrare la propria identità e condividere documenti elettronici dal proprio portafoglio digitale utilizzando semplicemente il loro cellulare.

I nuovi portafogli europei di identità digitale consentiranno a tutti i cittadini di accedere ai servizi online tramite la loro identificazione digitale nazionale, che sarà riconosciuta in tutta l'Unione, senza dover utilizzare metodi di identificazione privati o condividere inutilmente dati personali.

I principali elementi del Regolamento e-ID sono qui di seguito riepilogati:

- entro il 2026 ciascuno Stato membro dovrà mettere a disposizione dei cittadini un portafoglio di identità digitale e accettare portafogli europei di identità digitale di altri Stati membri;
- sono previste garanzie sufficienti per evitare la discriminazione di chi scelga di non ricorrere al portafoglio, il cui utilizzo sarà sempre su base volontaria;
- l'emissione, l'uso e la revoca del portafoglio digitale saranno gratuiti per tutte le persone fisiche;
- gli Stati membri dovranno disporre di meccanismi di convalida degli attestati elettronici degli attributi gratuiti solo per verificare l'autenticità e la validità del portafoglio e dell'identità delle parti facenti affidamento sulla certificazione;
- i componenti *software* per le applicazioni dei portafogli saranno *open source*, ma agli Stati membri sarà comunque concesso un margine di manovra affinché, per motivi giustificati, non sia necessario divulgare componenti specifici diversi da quelli installati sui dispositivi dell'utente;
- è stata garantita la coerenza tra il portafoglio come mezzo di identificazione elettronica e il sistema nell'ambito del quale è stato emesso;
- viene chiarito l'ambito di applicazione dei certificati qualificati di autenticazione di siti web, garantendo che gli utenti possano verificare chi sia l'*admin* di un determinato sito web, preservando, allo stesso tempo, le norme e gli standard di sicurezza.

Il Regolamento e-ID verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE nelle prossime settimane ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione; dovrà poi essere recepito dagli Stati membri entro il 2026.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 1.15. MREL interni: dal Consiglio UE l'approvazione alla Proposta

Autorità,  
Banca,  
Filiale di  
Banca  
estera

Il 26 marzo 2024 è stata adottata dal Consiglio UE una Direttiva che modifica la c.d. Direttiva 2014/59/UE "BRRD" (*Banking Recovery and Resolution Directive* - BRRD) sul risanamento e la risoluzione delle banche e il Regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism* - SRM) sul meccanismo di risoluzione unico, per includervi requisiti di proporzionalità, mirati al trattamento dei c.d. "MREL interni" (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*) nei gruppi di risoluzione delle banche.

Nel mese di aprile 2023, la Commissione UE aveva adottato un pacchetto legislativo noto come "Riforma del quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi" (CMDI), volto a modificare la Direttiva BRRD e il Regolamento SRM.

Con riguardo al pacchetto CMDI, la Commissione ha anche adottato una modifica mirata della BRRD e dell'SRM, ossia la c.d. "Proposta Daisy Chains", volta ad affrontare questioni specifiche sul trattamento del "MREL interno", e sulla quale il Consiglio ed il Parlamento UE avevano raggiunto un accordo provvisorio il 6 dicembre 2023.

Nel dettaglio, la Proposta Daisy Chains definisce concetto e ambito di applicazione delle entità

di liquidazione e fornisce le condizioni per l'applicazione del trattamento consolidato dei MREL interni.

La BRRD obbliga le banche e gli altri istituti di credito dell'UE di soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), al fine di garantire un'applicazione efficace e credibile del *bail-in*.

Il mancato rispetto del MREL può negativamente impattare sulla capacità di assorbimento delle perdite e sulla ricapitalizzazione degli istituti, ma anche sull'efficacia complessiva della risoluzione.

Si definisce "MREL interno" uno strumento MREL emesso da un istituto di credito all'interno di un gruppo bancario e sottoscritto, direttamente o indirettamente, dalla società madre.

Le filiali intermedie devono così dedurre dai fondi propri le disponibilità di MREL interno per garantire l'integrità e l'assorbimento delle perdite degli strumenti MREL.

Dopo un'attenta valutazione, la Commissione europea ha riscontrato che l'applicazione dell'obbligo di deduzione del MREL interno potrebbe avere un importante impatto negativo per alcune strutture di gruppi bancari, in particolare quelli che operano sotto una *holding* madre e alcune strutture di società operative.

Dunque, le nuove norme conferiscono alle autorità di risoluzione la possibilità di definire il MREL interno su base consolidata a determinate condizioni: se l'autorità di risoluzione consente a un gruppo bancario di applicare tale trattamento consolidato, le controllate intermedie non saranno obbligate a dedurre le loro quote individuali di MREL interno, evitando così l'effetto negativo individuato dalla Commissione.

Inoltre, le nuove norme introducono un trattamento specifico del MREL per le entità in liquidazione, ossia quelle entità all'interno di un gruppo bancario destinate alla liquidazione in conformità alle leggi sull'insolvenza, che non sarebbero quindi soggette ad azioni di risoluzione (conversione o svalutazione degli strumenti di MREL): le entità in liquidazione non saranno obbligate a rispettare un requisito MREL, a meno che l'autorità di risoluzione non decida diversamente, caso per caso, per motivi di tutela della stabilità finanziaria.

I fondi propri delle entità in liquidazione, emessi in favore delle entità intermedie, non dovranno essere dedotti, tranne quando rappresentano una quota rilevante dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità intermedia.

Il testo normativo verrà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE ed entrerà in vigore decorsi venti giorni.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## **1.16. MiFID II e MiFIR: in Gazzetta Ufficiale UE le modifiche in materia di trasparenza dei dati di mercato**

*Banca,  
Filiale di  
Banca  
estera, Inter  
mediario  
106 Tub,  
SGR,  
SICAF,  
SICAV, SIM*

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE dell'8 marzo 2024 il Regolamento (UE) n. 2024/791, che modifica il Regolamento MIFIR, e la Direttiva (UE) n. 2024/790, che modifica la Direttiva MIFID II.

Scopo delle modifiche apportate è quello di responsabilizzare gli investitori, rendendo facilmente disponibili i dati di mercato consolidati a livello europeo.

Oggi, i dati di negoziazione sono presenti su più piattaforme di *trading* e questo non rende agevole, per gli investitori, accedere alle informazioni di cui hanno bisogno per fare le loro scelte.

In questo modo, gli investitori potranno avere finalmente accesso a informazioni aggiornate sulle transazioni in tutta l'Unione.



Inoltre, sia per gli investitori professionali sia per quelli *retail* sarà più facile accedere a informazioni fondamentali come il prezzo degli strumenti, il volume e il momento delle transazioni.

Gli interventi di modifica al Regolamento MIFIR e alla Direttiva MIFID II riguardano in dettaglio:

- l'istituzione di sistemi consolidati di pubblicazione o flussi di dati centralizzati, per diversi tipi di attività, a livello europeo, che riuniscono i dati di mercato degli strumenti finanziari negoziati nelle diverse sedi di negoziazione.

- Un divieto generale sul pagamento per il flusso di ordini, vale a dire la pratica tramite cui i *broker* ricevono pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti a determinate sedi di negoziazione; inoltre, per gli Stati membri in cui questa pratica era già esistente, sarà prevista la possibilità di esentare dal divieto le società di investimento soggette alla loro giurisdizione, a condizione che il pagamento per il flusso di ordini sia consentito solo ai clienti ubicati nello Stato membro.

Tale pratica dovrà essere gradualmente eliminata da qui al 30 giugno 2026.

- Il miglioramento delle norme sulla trasparenza relativamente ai derivati su merci.

Entrambi i testi normativi entreranno in vigore decorsi venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

Per maggiori dettagli in merito al Regolamento (UE) n. 2024/791, cliccare [qui](#).

Per maggiori dettagli in merito alla Direttiva (UE) n. 2024/790, cliccare [qui](#).

## 1.17. **CRD IV: in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento di esecuzione che modifica le RTS sugli obblighi generali di informativa**

*Autorità,  
Banca,  
Filiale di  
Banca  
estera, SIM*

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/796, recante modifiche alle norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, relativamente alle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare a norma della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE l'8 marzo 2024.

In particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 definisce il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare ai sensi dell'art. 143 della Direttiva CRD IV.

L'art. 5 di tale regolamento impone alle autorità competenti di aggiornare periodicamente, entro il 31 luglio di ogni anno, tali informazioni, a meno che le stesse non abbiano subito alcuna modifica.

Per affrontare le questioni sollevate in merito alle disposizioni della Direttiva 2013/36/UE che si sono rivelate non sufficientemente chiare e che sono state quindi oggetto di diverse interpretazioni, la Direttiva 2013/36/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) n. 2019/878.

Di conseguenza, si è reso necessario tenere in considerazione tali modifiche anche nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, modificando l'art. 5, e richiedendo alle autorità competenti di aggiornare entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni di cui all'art. 143, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva.

Il Regolamento sostituisce integralmente gli originari Allegati I e IV del Regolamento modificato ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).



## 2. Legislazione nazionale

### 2.1. Cybersecurity: in Camera dei Deputati il Disegno di Legge

*Tutti gli operatori*

Il disegno di legge “C. 1717” sulla cybersicurezza (di seguito il “D.D.L. sulla cybersicurezza”), recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, è stato presentato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, riunite in sede referente, il 29 febbraio 2024.

Il D.D.L. sulla cybersicurezza definisce una serie di rilevanti modifiche relativamente ai reati informatici, con l’obiettivo di:

1. incrementare le pene;
2. estendere i confini del dolo specifico;
3. inserire aggravanti e/o il divieto di attenuanti per i reati commessi utilizzando apparecchiature informatiche a danno di terzi.

Il ruolo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) viene rafforzato, con un potenziamento delle sue funzioni e una maggiore cooperazione con l’Autorità giudiziaria.

Con riferimento ai soggetti pubblici, è stato loro imposto l’obbligo di segnalare e notificare reati informatici che impattano su reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Gli enti coinvolti sono:

1. le pubbliche amministrazioni centrali individuate dall’ISTAT;
2. le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
3. i comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
4. i comuni capoluogo di regione;
5. le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore ai 100.000 abitanti;
6. le aziende sanitarie locali, nonché le rispettive società *in house*.

Il D.D.L. sulla cybersicurezza prevede altresì che i soggetti pubblici debbano individuare o istituire una struttura dedicata al rafforzamento della resilienza delle Pubbliche Amministrazioni (in materia di cybersicurezza) e come punto di contatto con l’ACN.

Infine, il disegno di legge introduce la possibilità di convocare il Nucleo per la cybersicurezza in situazioni di particolare necessità, con il coinvolgimento dei rappresentanti della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d’Italia e altri operatori.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 2.2. Investment Management Exemption: in GU il Decreto MEF del 22 febbraio 2024

*SGR,  
SICAF,  
SICAV*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 53 del 4 marzo 2024, il decreto del 22 febbraio 2024 del MEF (di seguito il “Decreto”) che disciplina la presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti (c.d. *investment management exemption*).

Il Decreto da attuazione al disposto di cui all’art.1, comma 255, della Legge di Bilancio per il 2023, che aveva modificato l’art. 162 del TUIR, introducendo la c.d. *investment management exemption*, ovvero una speciale presunzione legale in base alla quale, a determinate

condizioni, non si configura una stabile organizzazione, in Italia, di un veicolo di investimento estero.

Ciò si verifica anche nel caso in cui il veicolo di investimento in oggetto si avvalga, in Italia, di gestori patrimoniali (*asset manager*) italiani o esteri, che prestano servizi di supporto all'attività di investimento.

In questi casi, tali gestori sono da considerarsi quali agenti indipendenti del veicolo di investimento estero, di conseguenza non configurano una stabile organizzazione personale.

Il Decreto sottolinea, inoltre, che i veicoli di investimento soggetti a vigilanza, con patrimonio raccolto presso una pluralità di investitori, garantiscano sia l'indipendenza del veicolo di investimento rispetto agli investitori, sia l'indipendenza del gestore dal veicolo d'investimento.

OICVM e FIA possono quindi essere ritenuti veicoli di investimento indipendenti al fine della normativa, e pertanto soggetti per i quali vale l'*investment management exemption*.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 2.3. Legge Capitali: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 21/2024

*Tutti gli operatori*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024 la Legge n. 21 del 5 marzo 2024, in materia di interventi a sostegno della competitività dei capitali, nonché una delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal TUF, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti (il "DDL Capitali").

Il DDL Capitali, ora "Legge Capitali", prevede 27 articoli così ripartiti:

- Capo I: semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali;
- Capo II: disciplina delle autorità nazionali di vigilanza;
- Capo III: misure di promozione dell'inclusione finanziaria;
- Capo IV: modifiche alla disciplina del patrimonio destinato;
- Capo V: disposizioni finanziarie.

Di seguito, si riporta una sintesi delle principali novità della nuova Legge Capitali:

1. viene rivista la definizione di piccola e media impresa (PMI), ai fini della regolamentazione finanziaria: sono tali quelle imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a EUR 1 miliardo (in precedenza, la soglia prevista era EUR 500 milioni); non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi.

2. Vengono semplificate le procedure di ammissione alla negoziazione, abrogando le disposizioni di cui agli artt. 66-*bis* e 66-*ter* del TUF; in particolare:

- la CONSOB non potrà più normare (con propri regolamenti) i requisiti ed i limiti di alcune società in quotazione (di trasparenza e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni delle società controllate e delle società finanziarie);
- viene abrogato il termine di cinque giorni dell'esecuzione delle ammissioni alla quotazione, dalla comunicazione della decisione di ammissione alla quotazione alla CONSOB.

3. L'articolo 10 abroga l'obbligo vigente di segnalazione alla CONSOB delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo, che detengano azioni in misura almeno pari al

10% del capitale sociale.

4. Viene modificata la L. n. 262/2005, aggiungendo una specificazione rispetto all'ipotesi di responsabilità per cui Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP e AGCOM, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, i componenti dei loro organi e i dipendenti, rispondono dei danni derivanti da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave; dunque, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità può agire contro quest'ultima per il solo risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza della stessa Autorità.

5. Viene introdotto l'articolo 196-ter al TUF in materia di sanzioni CONSOB; in particolare, entro 30 giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.

La CONSOB, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, potrà, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni assunti.

Questa decisione potrà essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

In ultimo, qualora tali impegni resi obbligatori non siano rispettati, i limiti massimi della sanzione amministrativa prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10%.

6. Il Consiglio di Amministrazione uscente delle società di capitali potrà presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, maggiorato di un terzo.

7. Viene raddoppiato il limite dell'attivo delle banche popolari, da EUR 8 miliardi a EUR 16 miliardi, superato il quale vi è l'obbligo di trasformarsi in società per azioni.

Il testo entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## **2.4. Requisiti esponenti aziendali: dall'IVASS il Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024**

Assicurazio  
ne

Con Provvedimento n. 142 del 5 marzo 2024 (di seguito il "Provvedimento"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2024 n. 69, l'IVASS ha modificato e integrato i Regolamenti n. 29/2016 e n. 38/2018 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle assicurazioni e di coloro che svolgono funzioni fondamentali (di seguito i "Regolamenti").

La disciplina dei suddetti requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle assicurazioni è dettata dall'art. 76 del Codice delle assicurazioni private (CAP), come modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 841, che prevede disposizioni specifiche relativamente:

1. ai requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e ai criteri di competenza e correttezza;
2. all'obbligo di dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico;
3. all'autovalutazione degli organi di amministrazione e controllo.

Relativamente alle principali novità del Provvedimento, si sottolinea la volontà dell'IVASS di:

- coordinare la regolamentazione IVASS con il CAP (Codice delle Assicurazioni Private) ed il Decreto MISE n. 88 del 2022;
- attuare la delega del Decreto MISE sulla composizione dell'organo amministrativo;
- definire nuove norme procedurali per la valutazione dei requisiti e dei criteri;
- integrare la disciplina dei requisiti e dei criteri di idoneità nel contesto del sistema di governo societario di gruppo;
- definire la disciplina per particolari mutue assicuratrici.

In particolare, il Provvedimento, costituito da sei articoli, reca modifiche ai Regolamenti, con riguardo:

- alle Definizioni (art. 26 del Reg. 29/2016 e art. 1 del Reg. n. 38);
- alle Politiche di idoneità (art. 26 del Reg. 29/2016 e art. 5 del Reg. n. 38);
- alle Comunicazioni all'IVASS (art. 46 del Reg. 29/2016);
- alle Procedure di valutazione d'idoneità (Capo II-bis del Reg. 29/2016);
- alle Procedure per la valutazione degli esponenti e dei titolari di funzioni fondamentali (artt. 25-*bis* e 25-*ter* del Provvedimento) e dei componenti supplenti dell'organo di controllo (art. 25-*quater* del Provvedimento);
- alla Disciplina degli eventi sopravvenuti e dei rinnovi (art. 25-*sexies* del Provvedimento), della sospensione dagli incarichi (art. 25-*septies* del Provvedimento), della decadenza (art. 25-*octies* del Provvedimento).

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

#### 3.1. RTS: dall'EBA la bozza di standard tecnici normativi sulle operazioni fuori bilancio

Banca, SIM

Il 5 marzo 2024 è stata avviata dall'EBA una consultazione pubblica con riguardo la bozza di standard tecnici normativi (RTS) ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3) per quanto riguarda le operazioni fuori bilancio (*offbalance sheet*) nell'ambito del metodo standardizzato del rischio di credito.

Nelle operazioni fuori bilancio rientrano quelle operazioni bancarie che non implicano variazioni nella provvista o negli impieghi di fondi (se non a scadenza) e che sono contabilizzate fra i conti d'ordine, pur concorrendo alla formazione del reddito d'esercizio e alla configurazione dei rischi caratteristici dell'attività bancaria.

Sono classificate dalla Banca d'Italia (v. le Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Titolo IV capitolo 2.5), in due categorie:

1. garanzie e impegni;
2. contratti derivati finanziari.

Tale bozza è stata elaborata dall'EBA ai sensi dell'art. 111, paragrafo 8, del *Capital Requirements Regulation* (CRR), come modificato dal CRR3, e fornisce i criteri che gli istituti devono utilizzare per classificare le operazioni fuori bilancio, salvo che non siano esplicitamente riportate nell'Allegato 1 del CRR.

Inoltre, specificano quali sono i fattori che possono porre dei limiti alla capacità degli enti di eliminare gli impegni incondizionatamente cancellabili.

L'audizione pubblica su questa bozza di RTS avverrà in teleconferenza in data 22 aprile 2024, dalle 14.00 alle 16.00.

La consultazione rimarrà aperta fino la data del 4 giugno 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

#### 3.2. CONSOB: disponibile la nuova scheda di revisione aggiornata in relazione al rischio climatico

Emittente

È disponibile sul sito internet della CONSOB la versione aggiornata della scheda di controllo riassuntiva dei principali dati e informazioni acquisiti nel corso dell'attività di controllo legale dei conti, che deve essere trasmessa all'Autorità entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della relazione sui bilanci d'esercizio e consolidato.

L'aggiornamento riguarda il rischio climatico e interessa la sezione denominata "Altre informazioni" del quadro riassuntivo: in particolare, è stata rimossa la richiesta contenuta nella sottosezione relativa alle "Informazioni relative al possesso della qualifica di PMI", per allineare la scheda alle modifiche normative intervenute all'art. 2-ter del Regolamento Emittenti.

In aggiunta, la sezione è stata integrata con l'introduzione di due nuove sottosezioni:

##### 1. Priorità di vigilanza e rischio climatico

Questa sezione contiene specifiche domande con cui è richiesto al revisore di indicare se sono stati ritenuti rilevanti dall'Emittente (ai sensi del principio IAS 1) gli impatti del rischio climatico sul bilancio e le priorità di vigilanza per l'informativa finanziaria contenute nel documento "*European common enforcement priorities*" dell'ESMA applicabili all'anno di

riferimento del bilancio oggetto di revisione contabile.

## 2. Disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2019/815

Viene ora richiesto al revisore di indicare se il bilancio d'esercizio è stato predisposto nel formato XHTML e se il bilancio consolidato (oltre ad essere stato redatto nel formato XHTML) è stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2019/815.

Per accedere alla nuova versione della scheda di revisione, cliccare [qui](#).

### 3.3. Data breach: il Garante conferma la responsabilità dell'istituto di credito

*Tutti gli operatori*

Con i provvedimenti n. 65 e n. 66 dell'8 febbraio 2024, il Garante per la *privacy* ha sanzionato una banca e una società informatica responsabile del trattamento dei dati per conto della banca, alla quale quest'ultima aveva appaltato la fornitura di servizi di *Banking Application Penetration Test & Vulnerability Assessment* per "data breach", ovvero per una violazione dei dati personali.

Dalle verifiche effettuate dall'Autorità è emerso che la violazione era stata causata da un attacco informatico massivo, ad opera di cybercriminali, al portale di *mobilebanking*.

L'attacco ha avuto come risultato l'acquisizione illecita del nome, cognome, codice fiscale e codice identificativo di migliaia di clienti ed ex clienti dell'istituto di credito; inoltre, per moltissimi clienti, sono stati individuati i rispettivi PIN di accesso al portale.

Durante l'attività istruttoria, il Garante ha rilevato diverse violazioni della normativa *privacy* da parte della banca.

In particolare, l'Autorità ha confermato che:

1. non erano state adottate misure tecniche e di sicurezza in grado di contrastare in maniera efficace eventuali attacchi informatici;
2. non era stato impedito ai propri clienti di utilizzare PIN c.d. "deboli".

Tuttavia, il Garante, nel comminare la sanzione, ha tenuto in considerazione alcune attenuanti, come:

- la tempestiva adozione di misure correttive;
- le iniziative di informazione e supporto poste in essere nei confronti della clientela;
- la circostanza che la violazione non ha riguardato i dati bancari.

Con provvedimento n. 66 dell'8 febbraio 2024, il Garante ha sanzionato anche la società responsabile del trattamento, rea di aver comunicato alla banca la violazione dei dati personali dei propri clienti oltre il termine previsto dal Regolamento GDPR, e solo dopo che la banca ne era venuta a conoscenza tramite i propri sistemi di *monitoring* interno.

Perdipiù, la società di informatica aveva affidato l'esecuzione delle attività di *vulnerability assessment and penetration testing* in subappalto ad un'altra società di informatica, senza essere stata autorizzata dalla banca quale titolare del trattamento, che invece ne aveva espressamente vietato l'affidamento a terze parti.



Per maggiori dettagli in merito al provvedimento nei confronti della banca, cliccare [qui](#).

Per maggiori dettagli in merito al provvedimento nei confronti della società d'informatica, cliccare [qui](#).

### 3.4. **ESAP: dall'ESRB una risposta sulla bozza di ITS relativa al punto di accesso unico europeo**

*Tutti gli operatori*

L'European Systemic Risk Board (ESRB) ha inviato alle Autorità europee di vigilanza (ESAs) una risposta in merito alla consultazione da queste aperte sulla bozza di ITS, che specifica alcuni compiti degli organismi di raccolta e alcune funzionalità del Punto di accesso unico europea (ESAP).

L'ESAP è istituito dal Regolamento (UE) n. 2023/2859 (di seguito il "Regolamento ESAP") e permette al pubblico di accedere in facilmente e in maniera centralizzata ai dati pubblicati sulle società e sui loro prodotti, che hanno particolarmente rilevanza per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.

Il Regolamento sull'ESAP, in particolare, consente di utilizzare un identificativo di persona giuridica (*Legal Entity Identification* – LEI, ISO 17442), unico, esclusivo e universale, che, ad avviso dell'ESRB, aumenterà la capacità delle autorità di valutare i rischi sistemici e di adottare misure correttive.

Con l'identificazione delle parti contrattuali all'interno di una rete di contratti finanziari globali elaborati elettronicamente ad altissima velocità, le autorità potranno utilizzare le tecnologie esistenti per analizzare le interconnessioni, identificare potenziali catene di contagio e tracciare i *market abuse* ai fini della stabilità finanziaria.

L'uso di uno standard universale è quindi un elemento essenziale per consentire la chiara identificazione delle singole società attive in ogni settore.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 3.5. **Crypto attività: dall'EBA la bozza finale degli RTS sulla gestione dei reclami ricevuti dagli emittenti token**

*CASP*

L'EBA ha reso nota la bozza finale degli RTS che stabiliscono i requisiti, i modelli e le procedure per la gestione dei reclami ricevuti dagli emittenti di *token* di riferimento per i *crypto asset* (ART).

La bozza di RTS era stata posta a pubblica consultazione tra il 12 luglio 2023 e il 12 ottobre 2023.

In particolare, la bozza degli standard tecnici per gli emittenti di *crypto* attività stabiliscono i seguenti requisiti:

- la politica e la funzione di gestione dei reclami;
- la fornitura di informazioni ai titolari di ART e alle altre parti interessate;
- i modelli, le registrazioni, le lingue, la procedura di indagine sui reclami;
- la comunicazione dell'esito delle indagini ai reclamanti;
- le disposizioni specifiche per la gestione dei reclami che coinvolgono entità terze.

A seguito della valutazione delle risposte ricevute, l'EBA ha così deciso di apportare un piccolo numero di modifiche mirate, con l'obiettivo di fornire maggiore chiarezza e di allinearsi

ulteriormente all'ESMA, in relazione ai requisiti sulle lingue, sulla protezione dei dati e sulla procedura per la presentazione di un reclamo elettronico.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### **3.6. EIOPA: pubblicate le informazioni tecniche sui tassi RFR di febbraio 2024**

Assicurazio  
ne

L'EIOPA ha pubblicato le informazioni tecniche sulle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (di seguito "RFR") relative alla fine del mese di febbraio 2024.

Le informazioni tecniche relative alle strutture a termine degli RFR sono utilizzate per calcolare le riserve tecniche per le obbligazioni ri-assicurative, e, in conformità con la Direttiva "Solvency II", sono rese note dall'EIOPA con cadenza mensilmente, attraverso una sezione dedicata sul sito web dell'EIOPA.

Le prossime date di pubblicazione per l'anno 2024 sono qui di seguito riportate:

- 4 aprile,
- 6 maggio,
- 5 giugno,
- 3 luglio,
- 5 agosto,
- 4 settembre,
- 4 ottobre,
- 6 novembre,
- 4 dicembre.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### **3.7. IVASS: pubblicato l'esito della consultazione sulle modifiche al Regolamento IVASS n. 52/2022**

Assicurazio  
ne

Il 13 marzo 2024 è stato pubblicato dall'IVASS l'esito della pubblica consultazione riguardante le modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022 (di seguito il "Regolamento IVASS"), al fine di attuare le disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli, introdotta dal D.L. n. 73/2022.

Le modifiche interessano:

- l'articolo 1, per mezzo del quale si intendono modificare i commi di riferimento dell'art. 45 del D.L. n. 73/2022, come modificato dal D.L. n. 131/2023;
- l'articolo 5, che disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile, in particolare:
  - A) i commi 1 e 6, prevedendo, in conformità alla modifica introdotta dal D.L. n. 131/2023, che, nel calcolo della riserva indisponibile riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l'impresa tenga conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi, se previsto dal decreto MEF di cui all'art. 45, comma 3-*duodecies*, del D.L. n. 73/2022.
  - B) Il comma 3, con la previsione che l'impresa inserisca in nota integrativa la tabella

esplicativa allegata (allegato A) per la quale sono fornite specifiche istruzioni di compilazione (allegato B) e un'esemplificazione (allegato C).

A settembre del 2023, il legislatore è intervenuto sul Regolamento IVASS con D.L. n. 131, riformulando l'art. 45 del D.L. n. 73/2023.

In seguito a tale modifica, le imprese assicuratrici possono dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi, nel caso in cui così sia disposto con decreto del MEF ai sensi del comma 3-*duodecies* del precedentemente citato art. 45, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.

Dunque, il nuovo *framework* normativo ha richiesto l'odierno intervento dell'IVASS sulla regolamentazione secondaria, anche per assicurare che l'ammontare degli utili distribuibili tenga in considerazione l'importo già distribuito per l'esercizio 2022, e in tal senso è stato aggiornato il testo dei richiamati articoli di cui al Regolamento IVASS.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### **3.8. Cartolarizzazioni: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio**

SGR,  
SICAF,  
SICAV

Con il Provvedimento del 12 marzo 2024, la Banca d'Italia (di seguito anche "BANKIT") ha modificato il proprio Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (di seguito il "Regolamento"), pubblicato con Provvedimento del 19 gennaio 2015.

Il Regolamento viene modificato successivamente alla consultazione avente ad oggetto le disposizioni di BANKIT relative alle banche, agli intermediari finanziari, alle SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di *securitisation*, pubblicato il 27 luglio 2023.

La modifica al Regolamento si è resa necessaria in virtù dell'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 2017/2402.

In particolare, viene aggiunta nel Regolamento una apposita sezione, ovvero la Sezione IV, dedicata alla notifica delle operazioni di cartolarizzazione, che indica le modalità con le quali le SGR, le SICAV o SICAF, devono effettuare le notifiche in relazione agli artt. da 6 a 8 del Regolamento (UE) n. 2017/2402 (SECR) quando le stesse o gli OICR gestiti agiscono come cedenti, prestatori originari o società veicolo (SSPE) di operazioni di cartolarizzazione.

Non sono previsti obblighi di notifica per gli artt. 5 e 9 del SECR, ma il loro pieno rispetto è presupposto necessario per poter porre in essere operazioni di cartolarizzazione o assumere rischi in posizioni verso cartolarizzazioni.

La Sezione introdotta indica altresì quali sono le informazioni che le SGR, anche per conto degli OICR da esse gestiti, le SICAV o SICAF, sono tenute a trasmettere alla Banca d'Italia al momento della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione.

Per consultare l'ultima versione del Regolamento, cliccare [qui](#).

### **3.9. SIM: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche al Regolamento di vigilanza sulle SIM**

Con Provvedimento del 12 marzo 2024, la Banca d'Italia ha modificato il proprio Regolamento

SIM

in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022 (di seguito il “Regolamento”).

Il Regolamento è stato oggetto di modifiche vista la consultazione avente ad oggetto le disposizioni della Banca d'Italia relative alle banche, agli intermediari finanziari, alle SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di *securitisation*, pubblicato il 27 luglio 2023.

In particolare, è stata aggiunta un'apposita sezione (la Sezione IV) relativa alla notifica delle operazioni di cartolarizzazione, che stabilisce le modalità con cui le SIM devono effettuare le notifiche in relazione agli articoli da 6 a 8 del *Securitisation Regulation* (Regolamento (UE) n. 2017/2402) quando agiscono come “cedenti”, “prestatori originari” o “promotori” di operazioni di cartolarizzazione.

La Sezione individua tutte le informazioni che una SIM, che riveste uno dei ruoli indicati, è tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia nel momento in cui realizza l'operazione di cartolarizzazione, nonché nel corso della durata della stessa, quando l'operazione sia interessata da modifiche che possono impattare sul rispetto degli articoli da 6 a 8 del SECR.

Per consultare l'ultima versione del Regolamento, cliccare [qui](#).

### 3.10. **Vigilanza sugli Intermediari Finanziari: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche alla Circolare n. 288/2015**

*Fiduciarie, I  
ntermediario  
106 Tub,  
Banca*

Con Provvedimento del 12 marzo 2024, la Banca d'Italia ha aggiornato la Circolare n. 288/2015 in materia di vigilanza per gli intermediari finanziari, modificando il Capitolo 8 del Titolo IV, relativo alle disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione.

Le modifiche apportate attuano la nuova disciplina europea in materia di *securitisation* introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 (*Securitisation Regulation*, SECR), recepita in Italia tramite le disposizioni contenute negli articoli 4-*septies*.2 e 190-*bis*.2 del TUF, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, l'art. 4-*septies*.2 ha indicato la Banca d'Italia quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisca come cedente o prestatore originario.

Le modifiche danno attuazione all'art. 4-*septies*.2 TUF così da:

- includere, nelle disposizioni secondarie, il contenuto della comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 riguardante le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla stessa autorità;
- specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia nelle operazioni in cui intervengono dei soggetti non vigilati tra i destinatari degli obblighi del SECR (altrimenti note come “operazioni miste”).

Vengono aggiornate:

- A) la Sezione I - Procedimenti amministrativi,
- B) la Sezione II - Disciplina applicabile e
- C) la Sezione III - Disposizioni specifiche.

L'aggiornamento consente di allineare le disposizioni secondarie al nuovo quadro normativo stabilito dal SECR ed estendere agli intermediari finanziari la disciplina del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 2401/2017.

Inoltre, le modifiche introducono nuovi procedimenti amministrativi, ovvero:

- divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio (articolo 244 paragrafo 2, articolo 245 paragrafo 2 del CRR - termine: 60 giorni);
- divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'articolo 248 paragrafo 1 lettera b) del CRR - termine: 60 giorni;
- divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell'esposizione, il SEC-ERBA al posto del SECSA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di *rating* o le posizioni per le quali può essere utilizzato un *rating* desunto (articolo 254 paragrafo 3 del CRR - termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che a richiesta dell'intermediario sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);
- autorizzazione all'utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo (articolo 265 paragrafo 4 del CRR - termine: 120 giorni);
- autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione (articolo 8 paragrafo 2 del SECR - termine: 60 giorni).

Per consultare l'ultima versione della Circolare n. 288/2015, cliccare [qui](#).

### **3.11. Cartolarizzazioni: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche alla Circolare n. 286/2013**

*Intermediari  
o 106 Tub,  
Fiduciarie*

Con Provvedimento del 12 marzo 2024, la Banca d'Italia ha aggiornato la propria Circolare n. 286/2013 recante le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.

In particolare, viene modificata la normativa segnaletica riferita agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB per adeguarla alle modifiche apportate alla disciplina in materia di *securitisation* e, quindi, di estendere agli intermediari finanziari la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni prevista per le banche.

Gli intermediari finanziari dovranno quindi produrre le segnalazioni in materia di cartolarizzazioni utilizzando la versione 3.2 dello schema segnaletico "Data Point Model" (DPM); questo varrà anche per le segnalazioni in materia di fondi propri, rischio di credito e rischio di controparte.

In particolare, le nuove disposizioni fanno rinvio agli schemi segnaletici COREP come disciplinati dal Regolamento di esecuzione con cui la Commissione Europea ha adottato l'ITS sulle segnalazioni prudenziali.

Nell'aggiornamento sono state inserite alcune regole specifiche e introdotte alcune semplificazioni, come:

- le disposizioni in materia di fondi propri, escludono alcune informazioni previste dallo schema segnaletico DPM 3.2 riferite ad aspetti della disciplina prudenziale non applicabili agli intermediari finanziari;
- le disposizioni in materia di modelli interni a fronte del rischio di credito (IRB), esentano gli intermediari finanziari dalla compilazione dei moduli C 8.3, C 8.4, C 8.5, C 8.5.1. e C 8.7 in applicazione del principio di proporzionalità.

Il presente aggiornamento verrà applicato a partire dalle segnalazioni riferite alla data

contabile del 30 settembre 2024.

Per consultare l'ultima versione della Circolare n. 286/2013, cliccare [qui](#).

### 3.12. **Cartolarizzazioni: dalla Banca d'Italia il Provvedimento recante modifiche alla Circolare n. 285/2013**

*Banca*

Con Provvedimento del 12 marzo 2024, la Banca d'Italia ha aggiornato la Circolare n. 285/2013 sulle disposizioni di vigilanza per le banche, modificando così il Capitolo 6 della Parte II della Circolare, relativo alle disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione.

Le modifiche attuano la nuova disciplina europea in materia di *securitisation* introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 (*Securitisation Regulation*, SECR), recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute negli artt. 4-*septies*.2 e 190-*bis*.2 del TUF, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, le modifiche introducono i procedimenti amministrativi di seguito riepilogati (v. Parte II, Capitolo 6, Sezione II):

1. il divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'articolo 248 paragrafo 1 lettera b) del CRR - termine: 60 giorni;
2. il divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell'esposizione, il SEC-ERBA al posto del SECSA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di *rating* o le posizioni per le quali può essere utilizzato un *rating* desunto (articolo 254 paragrafo 3 del CRR - termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che a richiesta della banca sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);
3. autorizzazione all'uso di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo (articolo 265 paragrafo 4 del CRR - termine: 120 giorni);
4. autorizzazione a considerare le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione (articolo 8 paragrafo 2 del SECR - termine: 60 giorni).

Per consultare la versione aggiornata della Circolare n. 285/2013, cliccare [qui](#).

### 3.13. **Rischio di controparte: dall'ISDA e AFME la risposta congiunta alle bozze RTS dell'EBA**

*Agente in attività finanziaria, Banca, CCP, SGR, SICAF, SICAV, SIM*

L' *International Swaps and Derivatives Association* (ISDA) e l'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) hanno presentato, il 14 marzo 2024, una risposta congiunta alla consultazione dell'EBA riferita alle bozze di RTS relative a elementi specifici del metodo standardizzato per il rischio di controparte (c.d. "SA-CCR").

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione, avente a oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del *settlement* della transazione stessa.

Nella loro risposta, le associazioni sottolineano le loro preoccupazioni per la frammentazione dei requisiti normativi relativi al SA-CCR tra le varie giurisdizioni e ritengono di fondamentale importanza una revisione complessiva del quadro normativo sul rischio di controparte SA-CCR a livello internazionale, al fine di migliorare la sensibilità al rischio SA-CCR e ridurre al minimo il rischio di frammentazione del mercato.

L'ISDA e l'AFME raccomandano, pertanto, di estendere l'applicazione del delta di vigilanza

delle materie prima (previsto nella bozza di RTS EBA, a tutte le classi di attività, e di utilizzare i delta effettivi del front office (FO) o i delta derivati dai prezzi FO, come nella *Fundamental Review del Trading Book*.

Inoltre, sottolineano la proposta delle agenzie statunitensi di estendere il passaggio a ? a tutte le classi di attività, non solo alle materie prime; di conseguenza, le associazioni raccomandano all'EBA di allinearsi alle agenzie statunitensi e di estendere l'ambito di applicazione a tutte le classi di attività.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 3.14. **Principi contabili nazionali: dall'OIC la comunicazione sulle recenti modifiche apportate**

*Tutti gli operatori*

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha comunicato la pubblicazione di alcune modifiche ai principi contabili nazionali a seguito delle richieste di chiarimento ricevute dagli *stakeholder* dell'OIC nell'ultimo anno.

Le principali modifiche riguardano, in particolare:

- gli OIC16 e OIC31, al fine di introdurre una specifica disciplina relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino;
- l'OIC25, al fine di precisare che le disposizioni derivanti dal Secondo Pilastro dell'OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita, in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile;
- gli OIC12, OIC15 e OIC19, per precisare che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi, mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

Gli emendamenti all'OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione; invece, quelli con riferimento agli altri principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente data di inizio il 1° gennaio 2024 o da data successiva.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 3.15. **Whistleblowing: dall'ANAC il report dell'indagine sui canali interni di segnalazione**

*Tutti gli operatori*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il report sul monitoraggio delle criticità nell'applicazione della nuova disciplina in materia di *whistleblowing* (D.lgs. n. 24/2023, il "Decreto *Whistleblowing*").

Il report riporta i dati e le informazioni derivanti dalle risposte ad un questionario sottoposto, dal 4 al 22 dicembre 2023, ai soggetti, pubblici e privati, chiamati all'attivazione dei canali interni di segnalazione nelle proprie amministrazioni o enti, così come previsto dal Decreto *Whistleblowing*, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

I *feedback* così sono stati raccolti e analizzati dall'ANAC anche in ottica di fornire successivi orientamenti di carattere generale, con particolare riferimento ai canali interni di segnalazione.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 3.16. **Segnalazioni di vigilanza: dall'EBA il nuovo elenco delle regole di convalida degli ITS**

*Autorità*

Il 22 marzo 2024, l'EBA ha pubblicato un nuovo elenco delle regole di convalida dei suoi ITS (*Implementing Technical Standards*) sulle segnalazioni di vigilanza, specificando quelle che sono state disattivate a causa di errori o di problemi informatici.

Vengono così informate le autorità competenti di tutta l'Unione che i dati presentati in conformità a tali ITS non devono essere formalmente convalidati rispetto all'insieme delle regole disattivate.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 3.17. **Aste CO2: la CONSOB avvia una pubblica consultazione sui soggetti offerenti**

*Banca, SIM*

Il 22 marzo 2024 è stata avviata una consultazione pubblica dalla CONSOB riguardante una proposta di regolamento relativo all'autorizzazione e alla supervisione dei soggetti abilitati a partecipare al mercato delle aste delle quote di emissione (c.d. "Aste CO2"), come definito dall'art. 20-ter comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (il TUF).

Il sempre più crescente impegno europeo per la transizione ecologica (v. il pacchetto "*Fit For 55*" della Commissione europea del luglio 2021) ha modificato il *framework* normativo, inclusa la disciplina relativa allo scambio delle quote di emissione di CO2.

Con il Regolamento delegato (UE) n. 2023/2830 del 17 ottobre 2023, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1031/2010, sono state riviste le regole riferite al "sistema ETS" (*Emission Trading System*), incluso il processo di assegnazione delle quote di emissione all'asta.

In questo contesto, la CONSOB ha deciso di utilizzare le deleghe previste nel TUF per sviluppare un quadro regolamentare nazionale in grado di dettagliare il processo di autorizzazione e le regole relative alla partecipazione al mercato delle Aste CO2, allineandosi con la normativa europea.

Il Regolamento così proposto è diviso in due parti:

1. una parte generale, con fonti normative e definizioni;
2. una parte dedicata alla disciplina della partecipazione alle Aste CO2.

I soggetti interessati dal Regolamento (UE) n. 2023/2830 sono tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di condotta previsti dalla normativa MiFID per la partecipazione alle aste.

Le osservazioni sulla proposta di regolamento devono essere inoltrate alla CONSOB entro il 22 maggio 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).



### 3.18. **Derivati sull'energia: dalla CONSOB le modifiche per la migrazione**

Tutti gli operatori

Con Avviso n. 11741 del 22 marzo 2024, Borsa Italiana ha comunicato che CONSOB, con delibera n. 23041 del 21 marzo 2024, ha approvato le modifiche al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, relativamente alla migrazione del mercato dei derivati dell'energia alla piattaforma OPTIQ.

Le modifiche riguardano la chiusura del segmento IDEX del mercato regolamentato IDEM (che verrà ridenominato *Euronext Derivatives Milan* dal 25 marzo 2024), relativo alla negoziazione dei derivati sull'energia, e la sua conseguente migrazione alla piattaforma di negoziazione OPTIQ.

Borsa Italiana ha inoltre specificato che il calcolo dei prezzi minimo e massimo avverrà tenendo conto delle operazioni eseguite sul *Central Order Book* (CoB).

Pertanto, rispetto alla modalità precedente alla migrazione del mercato dei derivati su OPTIQ, non saranno inclusi, in tale calcolo, i prezzi delle RFC.

Le modifiche entreranno in vigore a far data del 25 marzo 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 3.19. **CASP: dall'ESMA il primo pacchetto di RTS-ITS sul MiCAR**

CASP

Il 25 marzo 2024 è stata pubblicata dall'ESMA la relazione finale sul primo pacchetto di RTS e ITS riferite ad alcuni requisiti del Regolamento (UE) n. 2023/1114 (MiCAR), relativi ai *Crypto-Assets service providers* (CASP).

Il MiCAR aveva conferito specifico mandato all'ESMA di presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione su una serie di requisiti stabiliti nel citato regolamento.

Il 12 luglio 2023, l'ESMA aveva posto in pubblica consultazione un documento per raccogliere le opinioni delle parti interessate sulle proposte dell'ESMA con riguardo a cinque bozze di RTS e due di ITS.

La consultazione mirava, in particolare, a promuovere la concorrenza leale tra i CASP e a creare un ambiente più sicuro per gli investitori in tutta l'Unione Europea.

Includeva proposte su:

- le informazioni richieste per l'autorizzazione delle CASP;
- le informazioni richieste quando i soggetti finanziari notificano la loro intenzione di fornire servizi di *crypto-asset*;
- le informazioni richieste per la valutazione dell'intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un CASP;
- come i CASP devono affrontare i reclami.

La consultazione si è chiusa il 20 settembre 2023, e la relazione pubblicata riporta le risposte ricevute.

In particolare, nelle sezioni da 2 a 5 sono riportati le risultanze relative a cinque delle sei bozze di standard tecnici relativi a temi di protezione degli investitori che sono stati inclusi nella suddetta consultazione pubblica dell'ESMA.

La sezione 6, invece, è composta da sette allegati:

- l'allegato n. 1 contiene le analisi costi/benefici effettuate in relazione ai progetti di standard

tecnici;

- l'allegato n. 2 contiene i pareri ricevuti dall'ESMA dal *Securities and Markets Stakeholder Group*;
- gli allegati da n. 3 a n. 7 contengono i progetti di standard tecnici.

L'ESMA ha infine precisato che la relazione finale sulle norme tecniche in materia di conflitti di interesse per i CASP (ai sensi dell'art. 72, paragrafo 5, del MiCAR) verrà rilasciata al pubblico in una fase successiva, così da permettere all'EBA di concludere la consultazione.

Per maggiori dettagli sul Regolamento MiCAR, cliccare [qui](#).

### **3.20. MiFIR: dall'ESMA una guida pratica sulle recenti modifiche**

*Banca, SIM, Assicurazione, SGR*

Il 27 marzo 2024 è stata rilasciata dall'ESMA una dichiarazione che comprende (altresì) una guida pratica a sostegno della transizione, nonché dell'applicazione coerente del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari c.d. "MiFIR" (Regolamento (UE) n. 600/2014).

In particolare, il comunicato contiene indicazioni attinenti:

- la trasparenza azionaria e non azionaria;
- il regime degli internalizzatori sistematici (SI);
- le entità pubbliche designate (DPE);
- la rendicontazione.

Con questa dichiarazione, l'ESMA ha integrato la bozza di comunicazione interpretativa pubblicata dalla Commissione europea il 27 marzo 2024 e ha risposto alle domande ricevute dagli operatori di mercato sulle disposizioni applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento MiFIR rivisto, ossia il 28 marzo 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### **3.21. Product Oversight Governance: dall'IVASS una Lettera con le aspettative sul governo dei prodotti**

*Assicurazione, Intermediario assicurativo*

Il 27 marzo 2024, l'IVASS ha pubblicato una Lettera al mercato sulle aspettative in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (*Product Oversight Governance*, di seguito "POG"), con la quale si aspetta che gli operatori diano applicazione al vigente quadro normativo europeo e nazionale.

Nel corso degli anni, le disposizioni in materia di POG contenute nella Direttiva "IDD" (*Insurance Distribution Directive*) sono state integrate da disposizioni europee e nazionali, ovvero:

- dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2358 (c.d. "Regolamento Delegato POG") che ha disciplinato: (i) il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, ed i meccanismi di distribuzione del prodotto, (ii) l'informativa che il distributore è

chiamato a rendere al soggetto che realizza prodotti assicurativi.

- Da diversi documenti EIOPA, volti a supportare le imprese e i distributori nell'attuazione delle proprie politiche POG, così da riuscire ad interagire meglio con i supervisori.
- Da quanto stabilito dall'art. 30-*decies* del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), che impone alle imprese di assicurazione di:

(i) elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che venga commercializzato o distribuito ai clienti;

(ii) individuare, per ciascun prodotto, un mercato di riferimento (c.d. mercato di riferimento positivo);

(iii) individuare, per ciascun prodotto, le categorie di clienti ai quali non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo);

(iv) adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;

(v) trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti su di essi e sul relativo processo di approvazione, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.

- Dalla lettera al mercato IVASS del 4 settembre 2017 relativa ai presidi in materia di POG che devono essere adottati dalle imprese di assicurazione e dai distributori di prodotti assicurativi.

- Dal Regolamento IVASS n. 38/2018 in materia di sistema di governo societario, che disciplina i compiti e le responsabilità degli organi sociali coinvolti nel processo POG.

- Dal Regolamento IVASS n. 45/2020, che ha dato attuazione agli artt. 30-*decies*, comma 75, e 121-*bis*, comma 2, del CAP e disciplina:

(i) il processo di approvazione e l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi;

(ii) i processi di approvazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi ("*Insured based investment product*", o "IBIPs").

Relativamente all'attività di vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese di assicurazione, l'IVASS ha svolto diverse attività di verifica sulle modalità di attuazione della normativa in tema di POG attraverso richieste di documentazione, incontri e visite ispettive.

Ha così riscontrato l'esistenza di significative carenze, sulle quali ha deciso di richiamare le imprese vigilate ad adottare tempestivamente corrette modalità di attuazione della normativa di riferimento, in particolare su:

- i sistemi di governance del processo POG, sia relativamente agli organi e alle funzioni coinvolte, che alla definizione di adeguate *policy* e *guidelines*;

- l'individuazione del mercato di riferimento (*Target Market*, TM) risultato, soprattutto per i prodotti di investimento assicurativi che presentano una molteplicità di opzioni di investimento, troppo ampia e generica (insufficiente livello di dettaglio) e non in grado di contrastare il rischio di "*mis-selling*";

- le analisi per la determinazione e la misurazione del valore del prodotto per il cliente (*Value for Money*, o "VfM"), risultate carenti nel considerare il punto di vista del cliente, sia perché basate sul confronto con prodotti simili delle imprese concorrenti, sia perché comprensive di valutazioni tese a verificare la sostenibilità del prodotto e la sua redditività solo dalla prospettiva dell'impresa.

Le aspettative IVASS non hanno carattere vincolante, ma le imprese che utilizzano modalità

diverse da quelle indicate dovranno attentamente valutare la coerenza delle soluzioni adottate anche rispetto alle presenti aspettative.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### **3.22. IVASS: in consultazione il nuovo Regolamento in materia di polizze linked**

Assicurazio  
ne

Il 28 marzo 2024 è stato pubblicato dall'IVASS il documento di consultazione n. 2/2024 recante modifiche alle disposizioni in materia di polizze "linked" ex art. 41, commi 1 e 2, CAP.

Il documento riporta lo schema di Regolamento in materia di contratti di assicurazione.

Tramite lo schema di Regolamento, l'IVASS intende disciplinare le polizze *linked*, aggiornando, sulla base delle novità normative intervenute in ambito europeo e nazionale, le previsioni contenute nella Circolare n. 474 del 21 febbraio 2002 e nel Regolamento n. 32/2009, recanti la disciplina dei prodotti assicurativi collegati a fondi interni o a OICR e delle polizze con prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o a un altro valore di riferimento.

Lo schema di Regolamento si compone di:

1. disposizioni, oggetto della consultazione pubblica chiusasi lo scorso 9 giugno 2022, riviste in esito alle osservazioni pervenute da parte degli *stakeholders*;
2. nuove previsioni per il Capo IV-*bis*.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmesse all'IVASS entro, e non oltre, il termine ultimo del 27 maggio 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4. Orientamenti, linee guida e Q&A

### 4.1. EFRAG: pubblicata la seconda serie di spiegazioni ESRS Q&A

Tutti gli operatori

L'European Financial Reporting Advisory Group (di seguito "EFRAG") ha pubblicato, il 1° marzo 2024, la seconda serie di spiegazioni tecniche fornite alle parti interessate nell'applicazione degli *European Sustainability Reporting Standards* (di seguito "ESRS"), attraverso la piattaforma "EFRAG ESRS Q&A".

Nel quarto trimestre del 2023, l'EFRAG lanciò una piattaforma Q&A sugli ESRS per raccogliere e rispondere a domande tecniche, a supporto dei redattori e delle altre parti interessate nell'implementazione degli ESRS.

Le risposte fornite si dividono in:

- *Implementation Guidance*, esposte a pubblica consultazione prima di essere finalizzate;
- *Explanations*, non esposte a pubblica consultazione e che riguardano i casi in cui il contenuto dell'ESRS fornisce già una risposta adatta.

Le 12 risposte sono state raggruppate in quattro capitoli: trasversale, ambientale, sociale, di *governance*, e costituiscono la seconda serie di risposte formalmente approvate, alle domande classificate come *Explanations*.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 4.2. CONSOB: disponibile il nuovo quaderno Fintech in materia di IA e vigilanza dei mercati

Agente in attività finanziaria, Autorità, Banca, Filiale di Banca estera, SIM, SGR, SICAF, SICAV

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha diffuso, il 29 febbraio 2024, un nuovo quaderno Fintech sulle soluzioni che le nuove tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale (IA) possono offrire a supporto della vigilanza sui mercati, fornendo un nuovo approccio per individuare potenziali casi di *insider trading* attraverso l'analisi delle transazioni degli investitori in relazione agli eventi c.d. "*price sensitive*", utilizzando un metodo di apprendimento automatico (non supervisionato) per il rilevamento di anomalie contestuali.

Tale metodo utilizza la decomposizione e ricostruzione di serie temporali di dati attraverso la *Principal Component Analysis* (PCA) e l'impiego di *autoencoder*, focalizzandosi sulle posizioni di gruppi di investitori in prossimità di eventi *price sensitive* (PSE).

La procedura si focalizza sulla posizione media ricostruita attraverso la tecnica PCA, considerata rappresentativa di una normale operatività.

Ogni scostamento significativo nell'operatività di un investitore rispetto al *trend* medio viene segnalato come anomalo, indicando così la necessità di maggiori approfondimenti tramite tecniche di indagine tradizionali.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### 4.3. ESMA: pubblicati i calcoli annuali di trasparenza 2024

Agente in attività finanziaria,

Il 1° marzo 2024 sono stati pubblicati dall'ESMA i risultati sui calcoli annuali di trasparenza per gli strumenti azionari e assimilabili, che si applicheranno a partire dal 1° aprile 2024.

I calcoli si basano sui dati forniti al *Financial Instruments Transparency System* (FITRS) dalle

Banca,  
Filiale di  
Banca  
estera, SIM,  
SGR,  
SICAF,  
SICAV,  
Autorità,  
SPV, CCP,  
Fondi  
pensione

sedi di negoziazione e dagli accordi di pubblicazione approvati nel corso del 2023.

I calcoli includono:

- la valutazione della liquidità, ai sensi degli artt. 1 – 5 del Regolamento delegato (UE) 2017/567;
- la determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/587 (RTS1);
- la determinazione del fatturato medio giornaliero rilevante per la determinazione delle soglie di ampiezza *pre-trade* e *post-trade*;
- la determinazione del valore medio delle operazioni e della relativa dimensione standard del mercato;
- la determinazione del numero medio giornaliero di transazioni sul mercato più rilevante, in termini di liquidità, ai fini della determinazione del regime di *tick-size*.

I requisiti di trasparenza basati sui risultati dei calcoli del 2024 si applicheranno fino al 6 aprile 2025.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

#### 4.4. **EBA: pubblicati gli Orientamenti sui registri nazionali dei gestori di crediti**

Autorità,  
Banca,  
Filiale di  
Banca  
estera, Inter  
mediario  
106 Tub

Il 5 marzo 2024 sono stati rilasciati dall'EBA gli Orientamenti finali sugli elenchi o registri nazionali dei gestori di crediti (c.d. *credit servicers*), dopo la consultazione pubblica tenutasi fra il mese di luglio e quello di ottobre 2023.

La Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti (*Credit Servicers Directive* – CSD) prevede, all'art. 9 paragrafo 1 comma 1, che gli Stati membri assicurino che le autorità competenti istituiscano e mantengano almeno un registro nazionale di tutti i *credit servicer* autorizzati a prestare servizi nel loro territorio, inclusi quelli che prestano servizi ai sensi dell'art. 13 della Direttiva CSD.

Gli Orientamenti del 5 marzo 2024 sono dunque rivolti alle autorità competenti che gestiscono tali registri e specificano:

- il contenuto;
- le modalità di accesso;
- le scadenze per il loro aggiornamento.

I registri dovrebbero semplificare l'accesso dei mutuatari alle informazioni sulle procedure di gestione dei reclami indirizzate alle autorità competenti.

Le *Guidelines* richiedono informazioni di base sui servitori del credito (e.g. il nome, l'indirizzo e lo Stato membro di origine), nonché altre informazioni utili (e.g. se il gestore di crediti è autorizzato a prestare servizi o a ricevere e detenere fondi dai mutuatari).

Inoltre, le Linee guida sottolineano che gli elenchi o i registri devono essere:

- in ogni momento accessibili dal sito web dell'autorità competente o su un altro strumento elettronico;
- non devono richiedere la registrazione preventiva dello *user* come prerequisito per l'accesso;
- devono essere gratuiti.

Le *Guidelines* stabiliscono inoltre le *deadline* entro le quali le autorità competenti devono aggiornare gli elenchi o i registri, vale a dire: una settimana per i regolari aggiornamenti e due giorni lavorativi per gli aggiornamenti critici riferiti alla revoca dell'autorizzazione o al divieto di ricevere e detenere fondi dai mutuatari.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4.5. **AML e procedure esecutive dopo la Riforma Cartabia: pubblicato lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato**

*Tutti gli operatori*

È stato pubblicato lo Studio n.70-2023/PC\_2-2023/B "Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia" del Consiglio Nazionale del Notariato, nel quale si discute dei rapporti tra normativa AML e procedure esecutive in considerazione della Riforma Cartabia, evidenziando le criticità della nuova disciplina e le problematiche interpretative.

La parte iniziale dello Studio si basa sull'analisi dell'art. 3, comma 41, del D.lgs. n. 149/2022, il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 12, lett. p) della legge n. 206 del 26 novembre 2021:

- ha modificato l'art. 585 C.p.c., prevedendo che nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del D.lgs. n.231/2007 (il Decreto AML);
- ha subordinato la possibilità per il giudice di sospendere la vendita di cui all'art. 586 C.p.c., non solo all'avvenuto versamento del prezzo, ma anche all'intervenuta verifica;
- dell'assolvimento del suddetto obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'art. 585, comma 4 C.p.c.;
- ha previsto, all'art. 591-*bis* C.p.c., che il professionista delegato, avvenuto il versamento del prezzo debba verificare l'assolvimento del suddetto obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'art. 585, comma 4 C.p.c., prima di predisporre il decreto di trasferimento e trasmettere il fascicolo al giudice dell'esecuzione.

Dai risultati dello Studio, la riforma è solo parziale in quanto lascia aperti numerosi problemi di carattere sistematico ed interpretativo, come:

- l'eventuale sussistenza di un obbligo di segnalazioni sospette da parte del professionista delegato, per il quale il legislatore ha circoscritto il controllo AML, nell'ambito delle procedure esecutive, solo ad un controllo meramente formale sulla dichiarazione dell'aggiudicatario;
- l'individuazione dell'esecutore, del cliente e del titolare effettivo nelle procedure esecutive e concorsuali;
- il ruolo degli organi della procedura, ovvero non solo del professionista delegato, ma anche del Giudice;
- gli effetti in caso di ritardata, incompleta, errata o omessa dichiarazione dell'aggiudicatario della procedura;
- l'applicabilità della disciplina AML in relazione alle procedure concorsuali, sulle quali il legislatore delegato non è intervenuto, pur se la delega lo prevedeva espressamente.

Secondo i risultati dello Studio, l'individuazione dell'esecutore e del titolare effettivo non

appare condivisibile con l'interpretazione fornita nelle FAQ elaborate congiuntamente dal MEF, dalla Banca d'Italia e della UIF, sulla base delle quali il professionista delegato deve essere considerato l'esecutore ai sensi della normativa AML.

Tale scelta, secondo quanto rileva lo Studio, non tiene in considerazione la natura giurisdizionale del procedimento, che, per la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, sono di impedimento allo schema proprio della normativa AML cliente, esecutore e titolare effettivo.

Inoltre, individuare il titolare effettivo nel soggetto sottoposto alla procedura (v. FAQ n. 2) non tiene in considerazione che l'art. 1, lett. pp) del Decreto AML fa espresso riferimento al soggetto nel cui interesse la procedura è svolta.

In particolare, nel caso delle procedure esecutive e concorsuali, l'interesse primario tutelato è quello del corretto svolgimento dei rapporti creditori in situazioni di criticità; dunque, l'interesse al soddisfacimento del credito prevale su quello dell'esecutato.

Secondo i risultati dello Studio, non si capisce il motivo per cui si dovrebbe imputare la titolarità effettiva della procedura ad un soggetto che non ha la disponibilità del bene ed è tendenzialmente destinato a perderne la proprietà, in un ambito (quello giurisdizionale) in cui non è possibile si verifichi il riciclaggio, se non per il diverso aspetto dell'operatività dell'acquirente (aggiudicatario).

Perdipiù, l'affermazione della titolarità effettiva in capo al soggetto sottoposto a procedura esecutiva o concorsuale non sembra essere compatibile con l'individuazione nella procedura del cliente, in relazione al conto corrente bancario: il titolare effettivo, se la procedura è il cliente, potrebbe al massimo essere il Presidente del Tribunale, essendo la procedura deputata al perseguimento di interessi più complessi di quelli del soggetto sottoposto a procedura, e di norma in contrasto con essi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4.6. **MiCAR: l'EBA avvia una consultazione in materia di rimborso ordinato dei token**

CASP

L'8 marzo 2024 è stata avviata dall'EBA una consultazione sugli Orientamenti per i piani di rimborso ordinato di *token* (di seguito gli "Orientamenti"), con riferimento ad attività o moneta elettronica, nel caso in cui l'emittente non adempia ai propri obblighi ai sensi del Regolamento "MiCAR", sui mercati delle crypto-attività (Regolamento (UE) n. 2023/1114).

In particolare, la bozza degli Orientamenti fa luce su:

- i principi fondamentali che regolano il piano di rimborso, come il trattamento equo dei titolari di *token*, e descrivono le fasi principali per l'attuazione ordinata e tempestiva del piano, compresi il piano di comunicazione, il contenuto delle richieste di rimborso e il piano di distribuzione;
- il caso dell'emissione "in pool", ossia in cui lo stesso *token* è emesso da più emittenti;
- le condizioni per l'attivazione del piano da parte dell'autorità competente e la cooperazione con le autorità prudenziali e di risoluzione delle crisi.

L'EBA ha elaborato la bozza di orientamenti sui piani di rimborso sulla base del mandato di cui all'art. 47, paragrafo 5, del Regolamento MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati degli asset criptati).

Gli Orientamenti si applicano anche agli emittenti di *token* di moneta elettronica.

Le linee guida sono dunque rivolte agli emittenti di *asset-referenced token* (ART) e di *e-money*



token (EMT) nonché alle autorità competenti.  
La consultazione rimarrà aperta fino al 10 giugno 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4.7. **Banca d'Italia: avviata una consultazione sulla riserva di capitale per il rischio sistemico**

*Banca*

L'8 marzo 2024 è stata avviata dalla Banca d'Italia una consultazione pubblica in merito all'intenzione di attivare per tutte le banche e i gruppi bancari una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (c.d. "Systemic Risk Buffer", SyRB) pari all'1% delle esposizioni domestiche ponderate per il rischio di credito e di controparte.

L'attivazione della riserva di capitale per il SyRB, ovvero di quella riserva, prevista dall'ordinamento europeo, prontamente utilizzabile in caso di necessità, è volta a:

- rafforzare la resilienza del sistema bancario italiano in caso di eventi avversi, che possono avere origine anche al di fuori del sistema finanziario;
- favorire la capacità degli intermediari di assorbire eventuali perdite, senza interrompere la loro operatività.

I risultati dell'analisi condotta dalla Banca d'Italia mostrano che i costi dell'attivazione di tale riserva sarebbero estremamente contenuti nell'attuale contesto macroeconomico, e comunque largamente pareggiati dai benefici che deriverebbero dalla possibilità di utilizzare la riserva in caso di eventi avversi.

Il buffer obiettivo dell'1% sarebbe raggiunto gradualmente:

- lo 0,5% andrebbe rispettato entro il 31 dicembre 2024;
- il restante 0,5% entro il 30 giugno 2025.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4.8. **CNDCEC: disponibile il nuovo studio sui fattori ESG con riguardo le PMI**

*Tutti gli operatori*

L'8 marzo 2024 è stato pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) il documento denominato "Sostenibilità, governance e finanza dell'impresa: impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI", al fine di fornire alcune indicazioni per guidare il cambiamento e la transizione verso la sostenibilità, e di comprenderne le origini, lo sviluppo, il contesto normativo e di autoregolamentazione, nonché le relative *best practice* emergenti.

Il CNDCEC si è quindi soffermato:

- sull'evoluzione della *governance*, dei principi di corretta amministrazione e dei relativi assetti organizzativi, senza tralasciare quegli elementi, quali la digitalizzazione e l'*artificial intelligence*, che rappresentano strumenti strettamente connessi all'evoluzione dell'impresa moderna e, in particolare, ai fattori ESG;
- sulle relazioni fra il mondo della finanza e i quesiti posti dalla sostenibilità e dalla relativa

conformità.

Nel *framework* della transizione a modelli di business sostenibili, il sistema finanziario veste un ruolo fondamentale.

In particolare, il settore bancario risulta essere particolarmente vulnerabile ai nuovi rischi (e anche alle nuove opportunità), perché i fattori ESG possono incidere sul rendimento finanziario e, quindi, anche sulla solvibilità delle imprese e, di conseguenza, degli stessi istituti finanziari.

Obiettivo di questa analisi è dunque quello di evidenziare l'esistenza di uno stretto legame tra i principi di corretta amministrazione ed i fattori ESG, considerando gli attuali processi di sviluppo normativo, europeo e nazionale, in materia di "*Sustainability economics*" (in particolare, nei settori della finanza sostenibile, del *sustainability reporting* e della *sustainable governance*) e di digitalizzazione dell'operatività aziendale, con particolare riguardo alle realtà aziendali di tipo PMI.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4.9. **AML/CFT: dal GAFI la nuova guida sulla titolarità effettiva nei Trust e negli istituti giuridici affini**

*Tutti gli operatori*

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), successivamente alle revisioni fatte a febbraio 2023 sulla Raccomandazione n. 25 riguardante la titolarità effettiva nei Trust e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la propria guida in materia AML sulle persone giuridiche (di seguito la "Guida").

In particolare, la Guida:

- si propone di aiutare i Paesi e il settore privato a capire meglio l'applicazione dei requisiti di trasparenza agli accordi giuridici;
- rappresenta una guida pratica su come comprendere e valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (ML/FT) associati ai trust e a dispositivi giuridici simili;
- definisce quali sono i requisiti del GAFI per ottenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva per i trust e gli istituti giuridici affini;
- sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale, considerando che tali accordi possono essere oggetto di abuso al fine di facilitare il riciclaggio di denaro transfrontaliero o il finanziamento del terrorismo;
- riflette i suggerimenti emersi dalle consultazioni pubbliche e dall'ampio coinvolgimento del settore privato e di altre parti interessate;
- conclude un importante lavoro diretto a migliorare la trasparenza della titolarità effettiva a livello globale.

Secondo il GAFI, per prevenire i casi in cui gli accordi sottostanti ai Trust espressi e agli istituti giuridici affini possano essere usati per eludere le misure antiriciclaggio e antiterrorismo, è fondamentale identificare chi siano i titolari effettivi di questi accordi, ovvero: i disponenti (*settlor*), i fiduciari (*trustee*), i guardiani (*protector*) e beneficiari (*beneficiary*), oppure classi di beneficiari e qualsiasi altra persona che eserciti il controllo effettivo finale, facilitando l'accesso a queste informazioni alle istituzioni finanziarie, alle imprese e professioni non finanziarie designate.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

#### **4.10. CBDC: dalla Banca d'Italia uno studio sulle implicazioni connesse all'emissione di moneta digitale**

*Tutti gli operatori*

Nel mese di febbraio 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato un Quaderno che analizza le implicazioni connesse all'introduzione di una forma digitale di moneta emessa dalle banche centrali.

Con riferimento alla possibile emissione di moneta digitale, il documento:

- chiarisce gli aspetti generali dell'analisi (sezione 1);
- espone una stima qualitativa del relativo impatto (sezione 2);
- fornisce una valutazione quantitativa, condotta tramite lo sfruttamento di dati provenienti dal contesto bancario italiano (sezione 3);
- commenta le conclusioni dell'indagine (sezione 4).

L'analisi si focalizza sui possibili impieghi della valuta elettronica, in particolare la funzione di riserva di valore e/o quella di mezzo di pagamento.

In quest'ottica vengono individuate le conseguenze che le specifiche caratteristiche della moneta potrebbero avere tanto sulle banche commerciali quanto sul sistema bancario e macroeconomico.

La Banca d'Italia valuta altresì gli effetti che l'introduzione della valuta digitale potrebbe avere sugli intermediari finanziari, focalizzando l'attenzione primariamente sulla loro profittabilità, capitalizzazione, liquidità e stabilità.

Infine, il documento esamina i risultati raggiunti in merito al grado di sostituibilità delle banconote fisiche con una valuta digitale, chiarendo che la stessa potrebbe essere sensibile a diversi fattori, come:

- le garanzie, di sicurezza e di *privacy*, garantite agli utenti;
- la funzionalità offline della *Central Bank Digital Currency* (CBDC);
- l'eventuale imposizione di limiti quantitativi alla detenzione della moneta medesima.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

#### **4.11. ESG: dall'IVASS i risultati dell'indagine sulle polizze IBIPs 2023**

*Assicurazione*

Il 14 marzo 2023 è stato rilasciato dall'IVASS un documento recante i risultati dell'indagine eseguita nel corso del 2023 sulle polizze IBIPs (i.e. i prodotti di investimento assicurativo) che presentino caratteristiche di sostenibilità-ESG, al fine di verificarne la struttura e le modalità di presentazione al pubblico.

L'indagine, che ha tenuto conto del quadro normativo in materia di sostenibilità e dei lavori svolti dall'EIOPA in materia, ha coinvolto 18 compagnie assicurative e da queste sono state acquisite una serie di informazioni di carattere quali-quantitative legate al tema della sostenibilità: ciò ha permesso di ottenere un'istantanea di come il mercato italiano si stia muovendo nell'offerta di prodotti sostenibili.

L'*asset allocation* degli investimenti è fondamentalmente basata su fondi esterni (OICR); in generale, le compagnie hanno integrato le tematiche ESG all'interno delle *policy* in materia di

*Product Oversight Governance (POG).*

Un altro obiettivo dell'indagine era altresì quello di intercettare possibili ipotesi di *greenwashing*, vale a dire quella pratica in cui le affermazioni, le dichiarazioni, le azioni o le comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro ed equo il profilo di sostenibilità sottostante un'entità, una polizza o un servizio finanziario.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4.12. **IAIS: al via la terza consultazione sul rischio climatico per le assicurazioni**

Assicurazione

L'*International Association of Insurance Supervisors (IAIS)* sta conducendo una serie di quattro consultazioni pubbliche sulle proposte di modifica alle linee guida inserite in diversi *Insurance Core Principles (ICP)* e su alcuni documenti applicativi di supporto, al fine di considerare al meglio le questioni collegate al rischio climatico.

La prima e la seconda consultazione sono avvenute nel 2023, mentre ora è stata avviata la terza e la quarta verrà lanciata nel corso del 2024 (che riguarderà questioni quali le relazioni di vigilanza e le informazioni pubbliche).

Questa terza consultazione prende in esame questioni relative:

- alla *corporate governance*;
- alla gestione del rischio;
- ai controlli interni;
- alla valutazione delle attività e delle passività ai fini della solvibilità, alle attività di investimento degli assicuratori e al quadro di gestione del rischio d'impresa degli assicuratori.

I documenti oggetto di consultazione sono qui di seguito riportati:

1. la Guida ICP, che comprende le integrazioni proposte per aiutare le autorità di vigilanza a considerare gli aspetti legati al clima dell'ICP 15 (Investimenti) e dell'ICP 16 (Gestione del rischio d'impresa ai fini della solvibilità);
2. i documenti applicativi che offrono consigli, illustrazioni, raccomandazioni o esempi di *best practise* alle autorità di vigilanza, in merito all'attuazione degli ICP.

La consultazione rimarrà aperta fino al 19 giugno 2024.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4.13. **Crypto-attività: dall'ESMA le RTS su abusi di mercato, protezione investitori e resilienza operativa**

CASP

L'ESMA ha posto in consultazione il terzo pacchetto di standard tecnici riguardante il Regolamento MiCAR (*Market in Crypto Assets Regulation*), contenente norme tecniche di regolamentazione, orientamenti e linee guida, in materia di individuazione e prevenzione degli abusi di mercato, protezione degli investitori e resilienza operativa.

Nel pacchetto in consultazione, l'ESMA chiede contributi che riguardano:

- la rilevazione e la segnalazione di sospetti abusi di mercato sui *crypto-asset (RTS)*;

- le politiche e le procedure, compresi i diritti dei clienti, per i servizi di trasferimento di *crypto-asset* (Orientamenti);
- i requisiti di idoneità per alcuni servizi di *crypto-asset* ed il formato del rendiconto periodico per la gestione del portafoglio (Linee guida);
- la resilienza operativa delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) per alcune entità (Linee guida).

I soggetti interessati devono fornire una risposta entro il 25 giugno 2023.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

#### 4.14. **IFRS 9: dall'Agenzia delle Entrate la Risposta n. 38/2024 sulla riserva negativa da FTA**

*Tutti gli operatori*

L'Agenzia delle Entrate (di seguito "AdE"), con Risposta n. 38/2024, ha confermato l'irrelevanza – ai fini del computo della base ACE – della riserva negativa di patrimonio netto generata dalla prima adozione (FTA - *first time adoption*) del principio IFRS 9, relativo alle attività finanziarie detenute da una banca.

In particolare, l'AdE ha chiarito che, in linea generale, la rilevanza ai fini ACE delle rettifiche da FTA si limita al perimetro applicativo dell'articolo 5, comma 7, del D.M. 3 agosto 2017 (c.d. "Nuovo decreto ACE"), che si applica anche ai soggetti IAS/IFRS *adopter*, secondo cui nel computo della base ACE rilevano solo le rettifiche da FTA di principi contabili riguardanti "le eliminazione di costi non più capitalizzabili e l'utilizzo del costo ammortizzato".

Per tutte le altre rettifiche da FTA non richiamate dalla norma, come quelle confluite in una riserva negativa da FTA e derivanti dalle nuove regole di classificazione delle attività finanziarie previste dall'IFRS 9, la duplicazione dovrà essere evitata con la rettifica degli utili realizzati, nei futuri esercizi, in relazione alle fattispecie da cui la riserva ha tratto origine.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

#### 4.15. **ISDA: disponibili le riflessioni sull'impatto dei rischi climatici sui Derivati OTC**

*Tutti gli operatori*

L'Associazione Internazionale degli Swap e dei Derivati (di seguito "ISDA") ha rilasciato, il 28 marzo 2024, delle riflessioni su importanti questioni relative ai derivati OTC, riflettendo l'impegno di lunga data dell'ISDA nel rendere il mercato più sicuro ed efficiente, soprattutto in relazione al rischio climatico.

Le riflessioni seguono la pubblicazione, nel mese di febbraio 2024, dell'Analisi dello scenario di rischio climatico per il *Trading Book* (fase II), da parte dell'ISDA.

Nell'intervento, viene sottolineato che negli ultimi anni l'ISDA è stata in grado di gestire le perturbazioni nei mercati finanziari, con eventi inaspettati come la pandemia e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Tuttavia, allo stato attuale, bisogna assicurarsi di essere pronti per un altro tipo di evento di disturbo che potrebbe colpire le attività di *trading*, ossia il cambiamento climatico.

Gli eventi meteorologici di grave entità si verificano con sempre maggior periodicità, ma la comprensione del possibile impatto dei disastri naturali sugli *asset* negoziati è stata relativamente limitata.

I futuri *shock* climatici potrebbero rientrare in due categorie distinte:

- un evento fisico, come un'alluvione o un terremoto;
- un evento di transizione, come un cambiamento nella politica climatica o l'introduzione di una *carbon tax*.

In entrambi gli scenari, le conseguenze per i mercati finanziari potrebbero essere tanto gravi quanto è la portata dello *shock*.

L'ISDA ha collaborato con un gruppo di banche per affrontare meglio questo problema, sviluppando un quadro concettuale per l'analisi degli scenari climatici nel portafoglio di negoziazione; recentemente, ha completato la seconda fase del progetto, ovvero la realizzazione di tre scenari climatici specifici:

- uno scenario di rischio fisico che comporta un improvviso aumento della temperatura;
- uno scenario di rischio di transizione che comprende un forte aumento delle tasse sul carbonio;
- uno scenario combinato in cui si verificano contemporaneamente *shock* fisici e di transizione.

Gli scenari proiettano gli shock del rischio di mercato a 1 giorno, 10 giorni, 3 mesi e 1 anno su:

- azioni;
- credito;
- tassi di interesse;
- materie prime;
- titoli garantiti da ipoteca.

I risultati hanno evidenziato che tutti e tre gli scenari porterebbero ad un calo dei prezzi delle azioni e ad un aumento degli *spread* del credito, mentre le curve dei rendimenti aumenterebbero nello scenario del rischio di transizione e diminuirebbero in quello del rischio fisico.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## 4.16. **AML/CFT: dal GAFI il report sull'attuazione della Raccomandazione n. 15 sugli asset virtuali**

*Tutti gli operatori*

Dopo un lungo processo di raccolta e *assessment* delle informazioni durato 12 mesi, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) ha pubblicato, il 20 marzo 2024, un *report* che illustra lo stato di attuazione della Raccomandazione n. 15 da parte dei membri del GAFI, nonché delle giurisdizioni con attività di fornitori di servizi di asset virtuali (*Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*, o "VASP") di importanza rilevante.

In particolare, il rapporto evidenzia come molti Paesi non hanno ancora implementato pienamente i requisiti del GAFI sugli asset virtuali e sui VASP, per prevenirne l'uso improprio di finanza lecita.

La mancata attuazione di questi requisiti di cui alla Raccomandazione n. 15 lascia importanti lacune che vengono sfruttate da criminali e terroristi.

La mancata regolamentazione dei VASP in una giurisdizione può avere serie implicazioni globali; in particolare, gli incidenti di *ransomware* (programma informatico dannoso che può infettare un dispositivo digitale, bloccando l'accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti, per poi chiedere un riscatto da pagare per "liberare" i contenuti) sono cresciuti in modo

significativo negli ultimi anni e i pagamenti dei *ransomware* sono quasi esclusivamente richiesti in beni virtuali.

Nonostante il numero di questi episodi sia calato nel corso del 2023, la situazione, per il GAFI, rimane comunque preoccupante.

Nell'ottobre 2018, il GAFI ha rafforzato la Raccomandazione n. 15 al fine di affrontare il tema dei beni virtuali e delle VASP.

La tabella di cui al *report* pubblicato mostra i passi compiuti dai membri del GAFI e dalle giurisdizioni dell'FSRB con attività VASP materialmente rilevanti, per dare seguito alle raccomandazioni del GAFI.

Obiettivo di questa tabella è quello di consentire al GAFI di supportare al meglio le giurisdizioni nella regolamentazione e nella supervisione dei VASP ai fini AML/CFT, nonché di incoraggiare le giurisdizioni con attività VASP materialmente rilevanti a implementare tempestivamente la Raccomandazione n. 15.

L'approccio del GAFI mira, quindi, ad affrontare la rilevanza globale e i rischi intrinsecamente posti dagli asset virtuali, rimarcando che le giurisdizioni dovrebbero considerare tutti i rischi ML/FT e le lacune normative presenti a livello nazionale.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

#### **4.17. Contratto di deposito titoli in amministrazione: disponibile l'estratto del quarto forum ABF-ACF**

*Tutti gli operatori*

Il 19 marzo 2024 è stato pubblicato dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) un estratto del quarto forum tenuto tra lo stesso e l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Nel corso del forum sono state esaminate diverse questioni correlate al tema del contratto di deposito titoli in amministrazione, con riferimento all'ambito di rispettiva competenza.

Inoltre, si è discusso su diverse iniziative organizzative volte a potenziare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra ABF e ACF, al fine di semplificare l'accesso dei clienti al sistema di risoluzione delle controversie, in attuazione del Protocollo d'intesa tra la CONSOB e la Banca d'Italia.

Relativamente alle iniziative organizzative, ABF e ACF hanno concordato l'importanza di trovare soluzioni operative comuni al fine di migliorare l'accesso alle procedure di risoluzione delle controversie esistenti.

Questo permetterebbe di rendere l'accesso agli utenti finali più agevole, garantendo loro una maggiore protezione quando si rende necessaria la partecipazione all'ADR per questioni di competenza incerta.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

#### **4.18. IVASS: disponibile l'intervento del Segretario Generale De Polis sulla sostenibilità nelle assicurazioni**

*Assicurazione*

È stato pubblicato dall'IVASS l'intervento del Segretario Generale Stefano De Polis al Forum "*Mondo Institutional*", tenutosi a Milano il 27 marzo 2024, intitolato "*Evoluzione del quadro normativo in materia assicurativa. La sostenibilità*", riferito alla sostenibilità nelle assicurazioni.

Nel corso dell'intervento è stato evidenziato come il mercato degli *Investment-Linked*

*Insurance Products* (IBIPs) sia influenzato dalla qualità dell'offerta e dal rapporto valore-prezzo, e l'EIOPA e l'IVASS stanno portando l'attenzione su questo tema sia a livello europeo che nazionale.

In Europa, i rendimenti netti dei prodotti c.d. "*unit linked*" e delle polizze tradizionali sono bassi ma positivi nel periodo 2018-2022, mentre in Italia le *unit linked* hanno superato la media europea.

Tuttavia, i costi rimangono importanti, soprattutto in Italia, dove superano la media europea per tutti i tipi di prodotti nel 2022.

Anche il mercato dei prodotti sostenibili sta crescendo, con una domanda in aumento: in particolare, è stato evidenziato che i prodotti con caratteristiche ESG sono meno costosi di quelli non ESG.

L'IVASS ha rilasciato un monitoraggio annuale sui rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità, evidenziando che l'adozione dei principi ESG è ancora recente, ma in crescita.

Le compagnie di assicurazione stanno integrando le tematiche legate alla sostenibilità nei processi di *governance* e stanno aggiornando la documentazione precontrattuale in conformità alla normativa europea, anche se la distribuzione dei prodotti ESG non sempre rispecchia pienamente le preferenze dei clienti, e talvolta i questionari non riescono a rilevare con precisione tali preferenze.

L'Unione Europea ha posto in essere un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile: in tale contesto, la trasparenza sui profili ESG dei prodotti e delle politiche di investimento è cruciale per raggiungere questi obiettivi.

L'IVASS sta attualmente promuovendo l'adozione di solidi processi di *governance* dei prodotti assicurativi; per questo motivo, la qualità dei dati è essenziale per valutare correttamente il livello di aderenza agli obblighi informativi e di rendicontazione ESG, anche se, nel corso dell'intervento, è stato sottolineato che sussiste ancora, purtroppo, una carenza di dati certi.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

\* \* \*

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.